

LE TEMATICHE ANTIRICICLAGGIO E LA PROFESSIONE DELL'AVVOCATO

13 MARZO 2026

SALA CONGRESSI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

**Le ultime novità in materia
di antiriciclaggio per la
professione di avvocato**

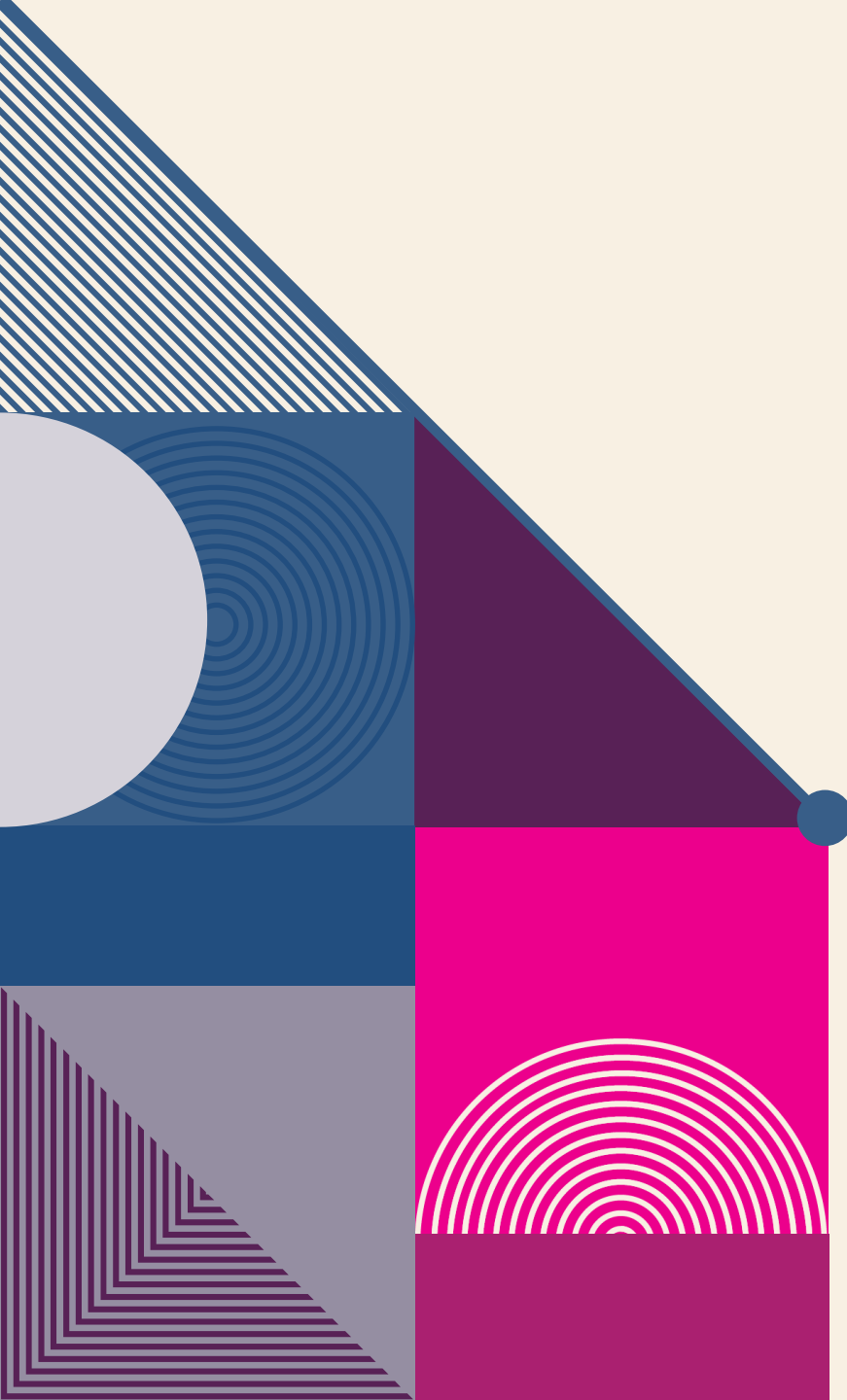
Avv. Marco Bersi

SOMMARIO

- I. Breve riepilogo dei principali presidi antiriciclaggio e le peculiarità correlate alla professione di avvocato;
- II. Gli ultimi indicatori di anomalia in vigore dal 1° gennaio 2024;
- III. Nuove liste GAFI sui Paesi a rischio (ottobre 2025);
- IV. c.d. **"AML Package"** ossia:
 - Regolamento UE/2020/1620 del 31 maggio 2024 (AMLA - Anti-Money Laundering Authority);
 - Regolamento UE/2020/1624 del 31 maggio 2024 (10/7/2027) c.d. "single rulebook";
 - DIRETTIVA (UE) 2024/1640 del 19 giugno 2024 (10/7/2027) (AMLD6);
- V. il recepimento del Regolamento UE/2020/1624 e della Direttiva 2024/1640 è stato oggetto della l. 13 giugno 2025 , n. 91 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» (art. 14). Un primo decreto attuativo è costituito dal d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 210 che ha modificato l'art. 21 della Legge con riguardo al registro dei titolari effettivi.
- VI. Cons. St., ord., 15 ottobre 2024, n. 8248 (registro dei titolari effettivi) rinvio alla Corte di Giustizia EU;
- VII. Le nuove istruzioni per la rilevazione e trasmissione delle SOS del 18 dicembre 2025;

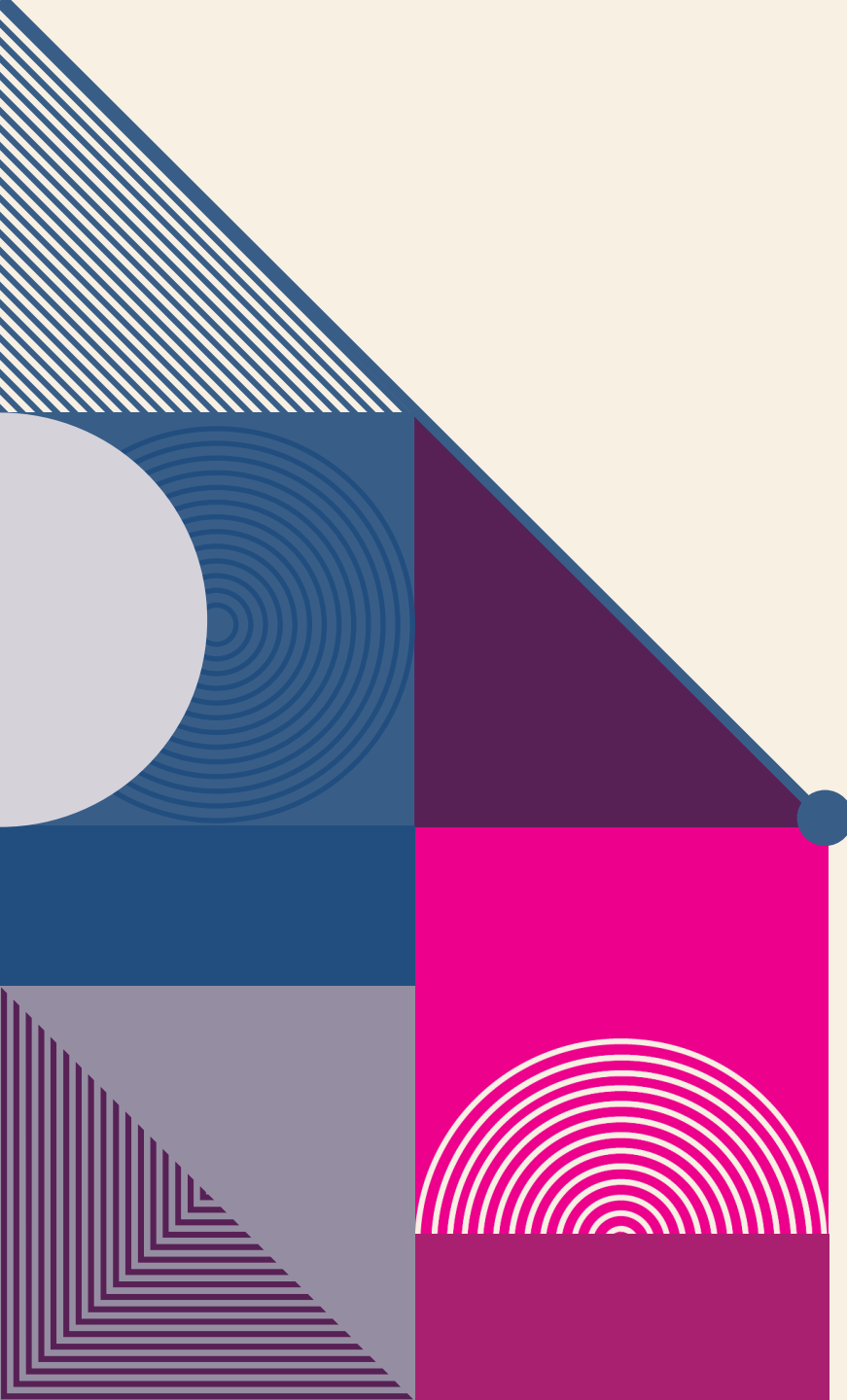


I. BREVE RIEPILOGO DEI PRINCIPALI PRESIDI ANTIRICICLAGGIO E LE PECULIARITÀ CORRELATE ALLA PROFESSIONE DI AVVOCATO



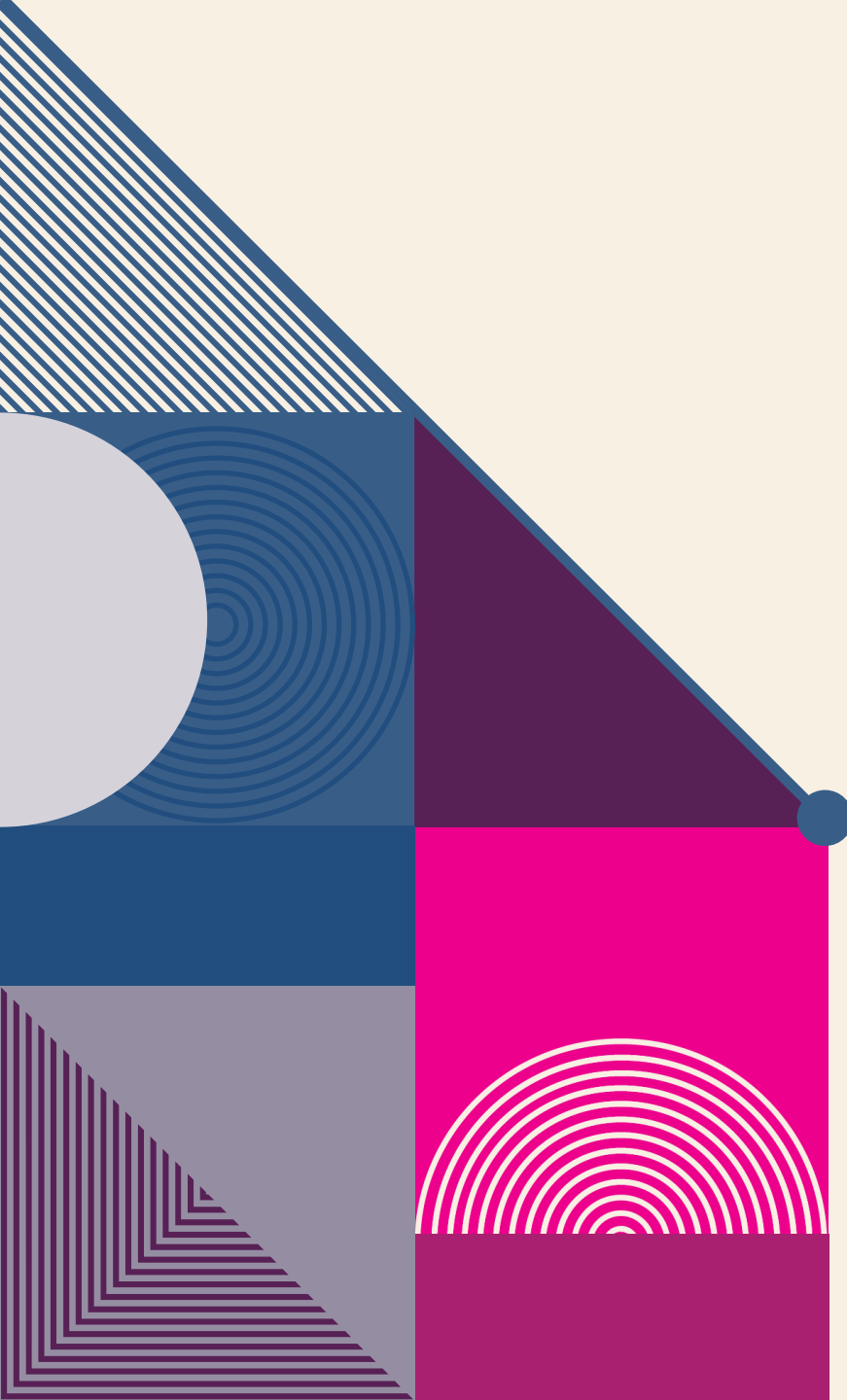
PRESIDI ANTIRICICLAGGIO

- I. Identificazione dell'esecutore, del cliente e del titolare effettivo;
- II. l'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo e conservazione dei dati relativi nonché quelli concernenti l'operazione;
- III. l'obbligo di astenersi dall'effettuare l'operazione in presenza di impossibilità di effettuare l'adeguata verifica del cliente o del titolare effettivo;
- IV. SOS



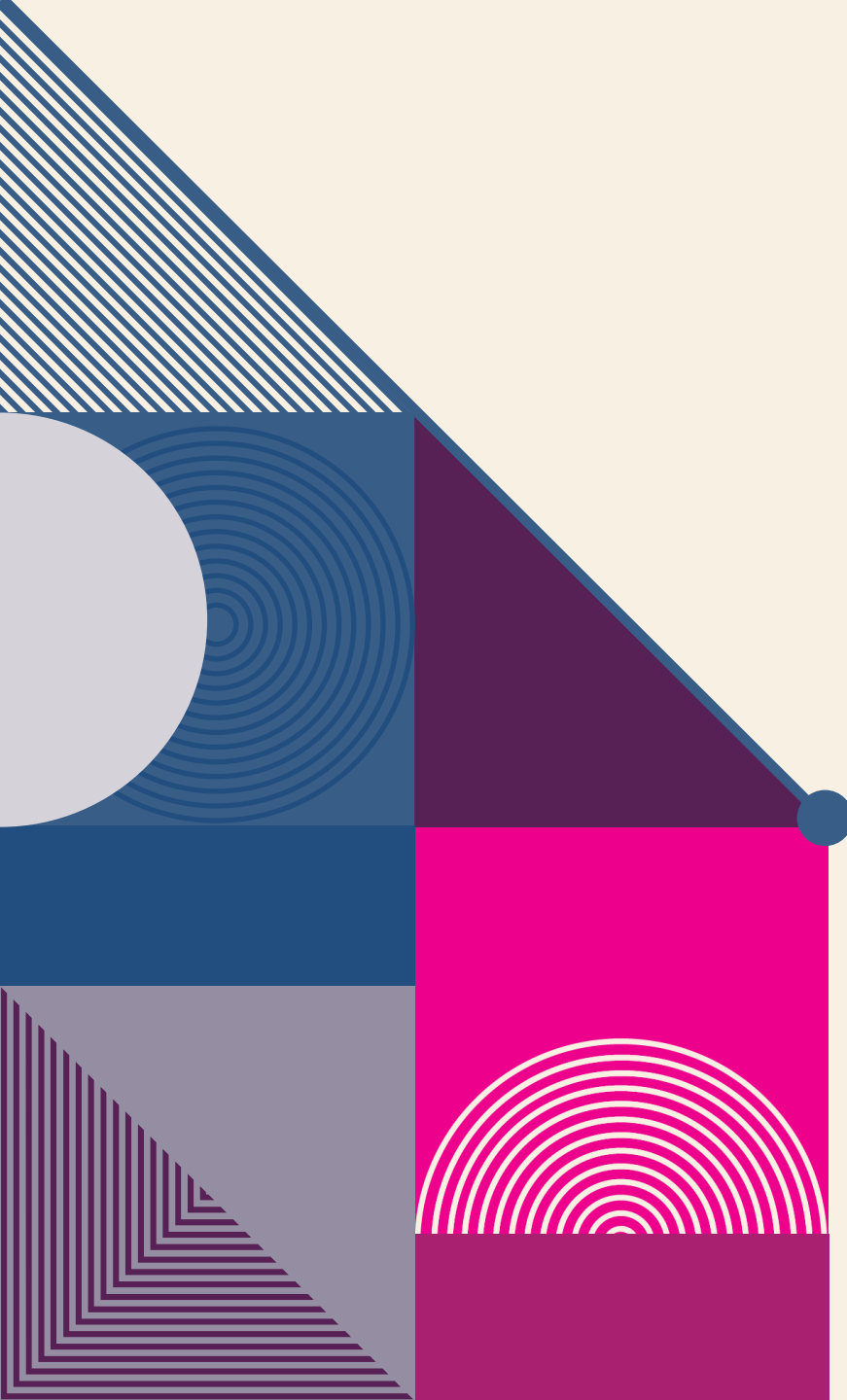
PRESIDI ANTIRICICLAGGIO

- l'obbligo di formazione del personale e dei collaboratori;
- l'obbligo di segnalare al Ministero dell'Economia trasferimenti di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi per importi pari o superiori a 4.999,99 Euro



PRESIDI ANTIRICICLAGGIO

Elemento cardine per l'avvocato restano
comunque le Regole tecniche emesse dal
CNF



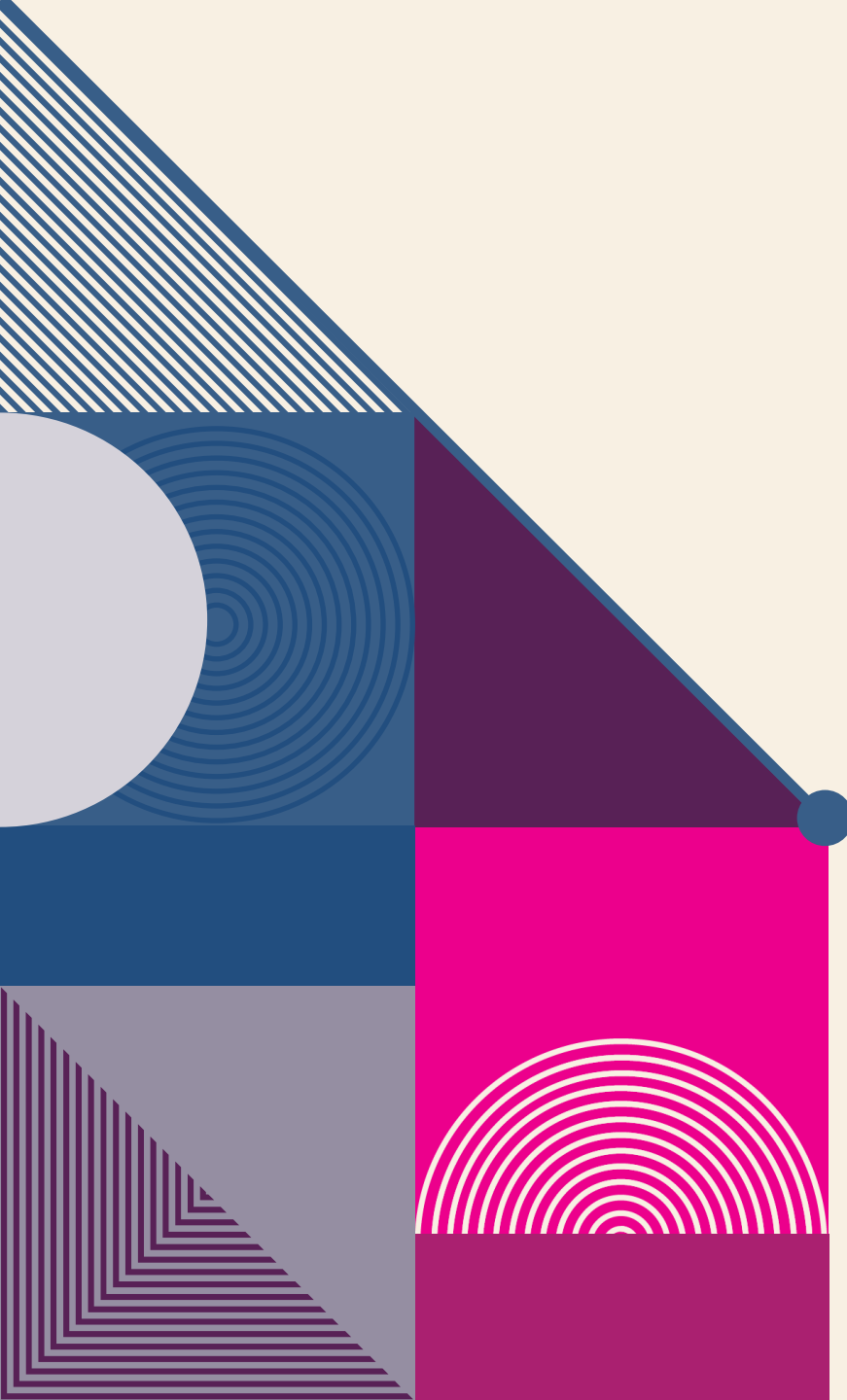
L'IDENTIFICAZIONE

Art. 18

a) l'identificazione del cliente e la verifica della sua identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. Le medesime misure si attuano nei confronti dell'esecutore, anche in relazione alla verifica dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente;

b) l'identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità attraverso l'adozione di misure proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo del cliente;

Vedasi l'art. 19 (persone fisiche) e gli art. 20 e 21 (persone giuridiche) sulle modalità di identificazione



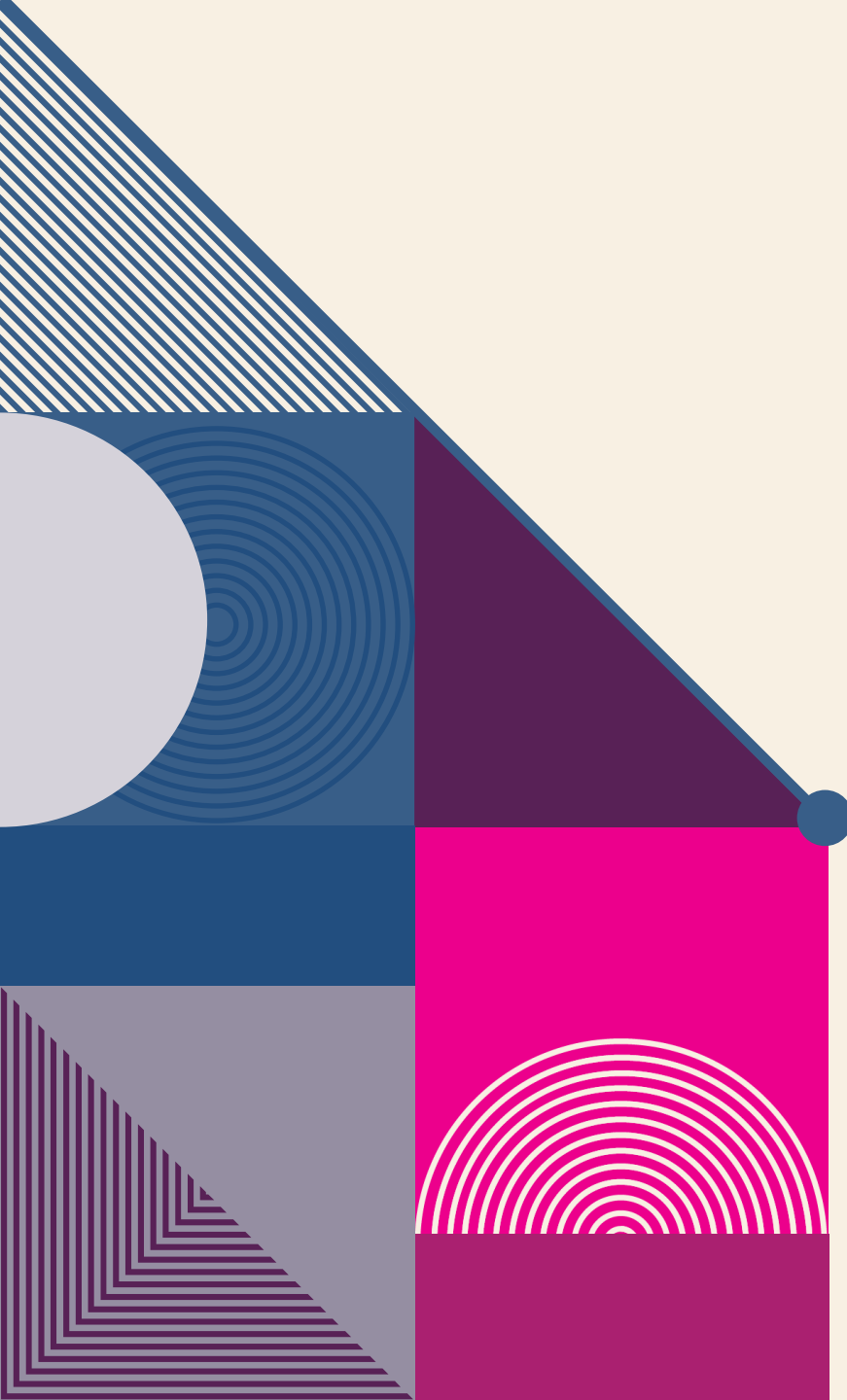
L'ADEGUATA VERIFICA

Art. 18

c) l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, per tali intendendosi, quelle relative all'instaurazione del rapporto, alle relazioni intercorrenti tra il cliente e l'esecutore, tra il cliente e il titolare effettivo e quelle relative all'attività lavorativa, salva la possibilità di acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni, ivi comprese quelle relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente, acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività. In presenza di un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati applicano la procedura di acquisizione e valutazione delle predette informazioni anche alle prestazioni o operazioni occasionali;

d) il controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di cui alle lettere a), b) e c), anche riguardo, se necessaria in funzione del rischio, alla verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente, sulla base di informazioni acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività.

Vedasi gli artt. 23, e 24-25 per le misure semplificate e rafforzate di espletamento dell'adeguata verifica



L'ADEGUATA VERIFICA

Art. 22

1. I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

GLI OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE

Art. 31 (mentre sulle modalità vedasi art. 32)

1. I soggetti obbligati conservano i documenti, i dati e le informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dalla UIF o da altra Autorità competente.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti obbligati conservano copia dei documenti acquisiti in occasione dell'adeguata verifica della clientela e l'originale ovvero copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle scritture e registrazioni inerenti le operazioni. La documentazione conservata deve consentire, quanto meno, di ricostruire univocamente:

a) la data di instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico;

b) i dati identificativi, ivi compresi, ove disponibili, i dati ottenuti mediante i mezzi di identificazione elettronica e i pertinenti servizi fiduciari di cui al regolamento UE n. 910/2014 o mediante procedure di identificazione elettronica sicure e regolate ovvero autorizzate o riconosciute dall'Agenzia per l'Italia digitale, del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione;

b-bis) la consultazione, ove effettuata, dei registri di cui all'articolo 21, con le modalità ivi previste;

c) la data, l'importo e la causale dell'operazione;

d) i mezzi di pagamento utilizzati.

3. I documenti, i dati e le informazioni acquisiti sono conservati per un periodo di 10 anni dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dall'esecuzione dell'operazione occasionale.

L'OBLIGO SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE (SOS)

Art. 35

1. I soggetti obbligati, prima di compiere l'operazione, inviano senza ritardo alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del presente decreto. Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all'articolo 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto. La UIF, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 4, lettera e), emana e aggiorna periodicamente indicatori di anomalia, al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette.

2. In presenza degli elementi di sospetto di cui al comma 1, i soggetti obbligati non compiono l'operazione fino al momento in cui non hanno provveduto ad effettuare la segnalazione di operazione sospetta. Sono fatti salvi i casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero nei casi in cui l'esecuzione dell'operazione non possa essere rinviata tenuto conto della normale operatività ovvero nei casi in cui il differimento dell'operazione possa ostacolare le indagini. In dette ipotesi, i soggetti obbligati, dopo aver ricevuto l'atto o eseguito l'operazione, ne informano immediatamente la UIF. [...]

LEGAL PRIVILEGE

Ricordiamo che ai sensi dell'art. 18, c. 4 d.lgs. n. 231/2007 *«Fermi gli obblighi di identificazione, i professionisti, limitatamente ai casi in cui esaminano la posizione giuridica del loro cliente o espletano compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo, sono esonerati dall'obbligo di verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo fino al momento del conferimento dell'incarico»*

LEGAL PRIVILEGE

Ricordiamo che ai sensi dell'art. 35, c. 5 d.lgs. n. 231/2007
«L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette non si applica ai professionisti per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso nel corso dell'esame della posizione giuridica o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso»

LEGAL PRIVILEGE

Direttiva UE 2015/849

(9) I professionisti legali, quali definiti dagli Stati membri, dovrebbero essere soggetti alla presente direttiva quando partecipano ad operazioni di natura finanziaria o societaria, ivi incluso quando prestano consulenza tributaria, settore in cui l'attività dei professionisti corre un elevato rischio di essere utilizzata impropriamente per operazioni di riciclaggio di proventi di attività criminose o operazioni di finanziamento del terrorismo. Tuttavia, dovrebbe sussistere l'esenzione da qualsiasi obbligo di comunicare le informazioni ottenute prima, durante o dopo procedimenti giudiziari o nel corso dell'esame della posizione giuridica di un cliente. Di conseguenza, la consulenza legale dovrebbe rimanere soggetta al vincolo del segreto professionale tranne qualora il professionista legale partecipi alle attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, la consulenza sia fornita a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero il professionista legale sia a conoscenza del fatto che il cliente richiede la consulenza a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo

LEGAL PRIVILEGE

Direttiva UE 2015/849

Articolo 14

1. Gli Stati membri provvedono affinché l'identità del cliente e del titolare effettivo sia accertata prima dell'instaurazione del rapporto d'affari o dell'esecuzione dell'operazione.

[...]

4. [...] Gli Stati membri esonerano dall'applicazione del primo comma i notai e altri liberi professionisti legali, i revisori dei conti, i contabili esterni e i consulenti tributari, limitatamente ai casi in cui tali persone esaminino la posizione giuridica del loro cliente o espletino compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento

LEGAL PRIVILEGE

Direttiva UE 2015/849

Art. 34

[...]

2. Gli Stati membri non applicano gli obblighi di cui all'articolo 33, paragrafo 1 [SOS], ai notai e altri liberi professionisti legali, a revisori dei conti, a contabili esterni e a consulenti tributari, nella misura in cui tale deroga riguarda informazioni che essi ricevono o ottengono sul cliente, nel corso dell'esame della sua posizione giuridica o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, a prescindere dal fatto che le informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso



II. GLI ULTIMI INDICATORI DI ANOMALIA IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2024

**PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA
DEL 12 MAGGIO 2023 (G.U. SERIE
GENERALE N.121 DEL 25-05-2023)**

34 INDICATORI DI ANOMALIA. CIASCUN INDICATORE È ARTICOLATO IN SUB-INDICI CHE COSTITUISCONO ESEMPLIFICAZIONI DELL'INDICATORE DI RIFERIMENTO.

Sono individuati 34 indicatori di anomalia, ciascuno dei quali articolato in sub-indici, che costituiscono esemplificazioni dell'indicatore di riferimento.

*Gli indicatori da 1 a 8 (**sezione A**) evidenziano profili che attengono al comportamento o alle caratteristiche qualificanti del soggetto cui è riferita l'operatività; gli indicatori da 9 a 32 (**sezione B**) riguardano le caratteristiche e la configurazione dell'operatività, anche in relazione a specifici settori di attività; gli indicatori 33 e 34 (**sezione C**) attengono a operatività che potrebbero essere connesse al finanziamento del terrorismo e a programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa.*

*I destinatari devono **selezionare preliminarmente gli indicatori rilevanti alla luce della concreta attività svolta** e quindi quelli da considerare a essi applicabili.*

*Ai fini della predetta selezione, a titolo di collaborazione, si evidenzia che **gli indicatori della sezione A e gli indicatori da 9 a 14 della sezione B dovrebbero essere considerati rilevanti da tutti i destinatari, salvo ipotesi specifiche di non applicabilità da valutarsi caso per caso***

SEGUE.

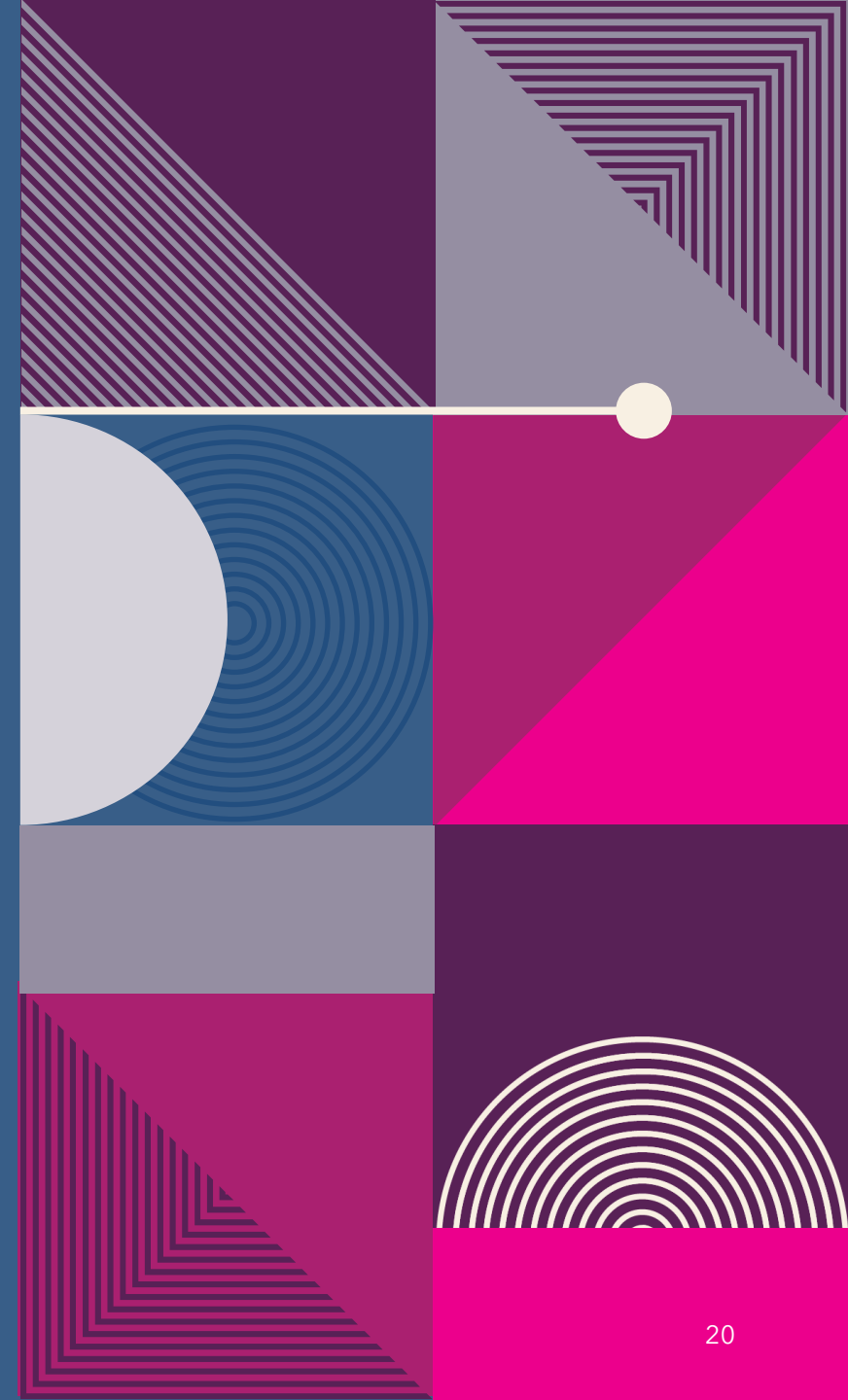
Nell'applicare gli indicatori o i sub-indici selezionati, i destinatari considerano che le circostanze descritte nei medesimi rilevano ai fini del sospetto se non sono giustificate da specifiche esigenze rappresentate dal soggetto cui è riferita l'operatività, anche attraverso idonea documentazione, o da altri ragionevoli motivi. Ne deriva che nei singoli indicatori e sub-indici il riferimento alla giustificazione dell'operatività posta in essere rimane implicito e, pertanto, le fattispecie ivi descritte, se giustificate, non sono da considerare sospette.

Inoltre, le operatività sono individuate come sospette solo in presenza di circostanze soggettive e oggettive. In proposito, andrà considerato che gli indicatori e taluni sub-indici contengono riferimenti a circostanze sia soggettive sia oggettive.

Le predette circostanze sono individuate dal destinatario sulla base di tutte le informazioni disponibili, fermo restando che non sono richieste indagini estranee alla concreta attività svolta.

SEZIONE A (CARATTERISTICHE SOGGETTIVE)

1. Il soggetto cui è riferita l'operatività si rifiuta di o si mostra ripetutamente riluttante a fornire le informazioni o i dati ordinariamente richiesti e intende svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, illogica o incoerente



SEZIONE A (CARATTERISTICHE SOGGETTIVE)

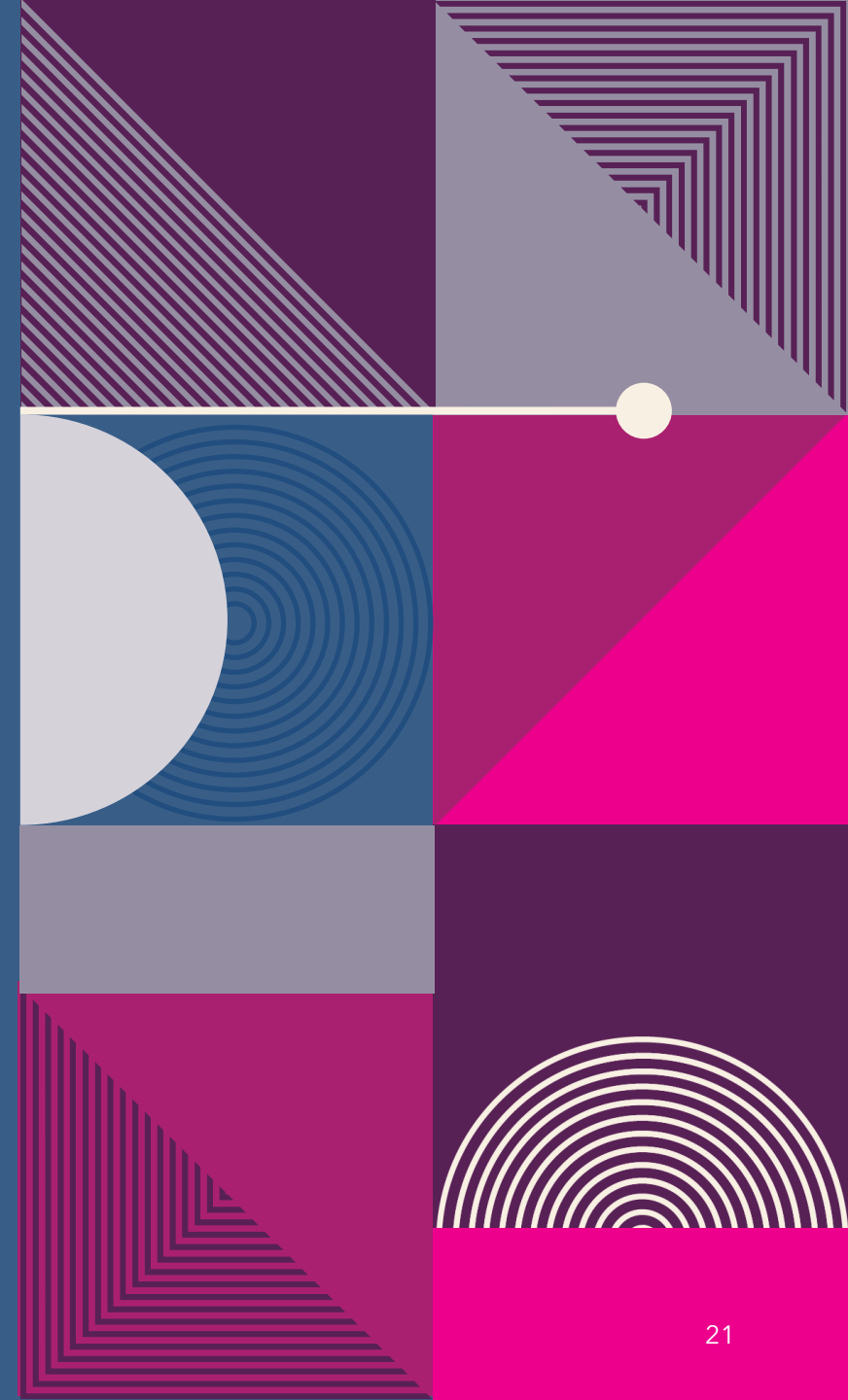
Casistica a titolo esemplificativo

1.1. Il soggetto, a fronte della richiesta di esibire la documentazione o fornire le informazioni, rinuncia all'operatività o richiede di svolgerne una differente, soprattutto se quest'ultima comporta un aggravio di oneri a proprio carico.

1.2. Il soggetto si rifiuta o si mostra ripetutamente riluttante a fornire adeguate informazioni sullo scopo o sulla natura dell'operatività ovvero sull'origine delle disponibilità a essa riferibili, specie quando queste ultime provengono dall'estero e in particolare da paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata o sono ivi destinate.

1.3. Il soggetto, nei casi in cui è prevista l'ostensione della propria documentazione contabile o fiscale, si rifiuta o si mostra ripetutamente riluttante nel mostrarla ovvero ostacola l'acquisizione di elementi utili per le valutazioni del destinatario.

1.4. Nel commercio di opere d'arte, oro e preziosi o altri beni di rilevante valore, il soggetto si rifiuta o si mostra ripetutamente riluttante a fornire informazioni o documentazione relative alla provenienza o all'autenticità del bene, all'effettivo acquirente o venditore ovvero alle modalità di pagamento del corrispettivo.



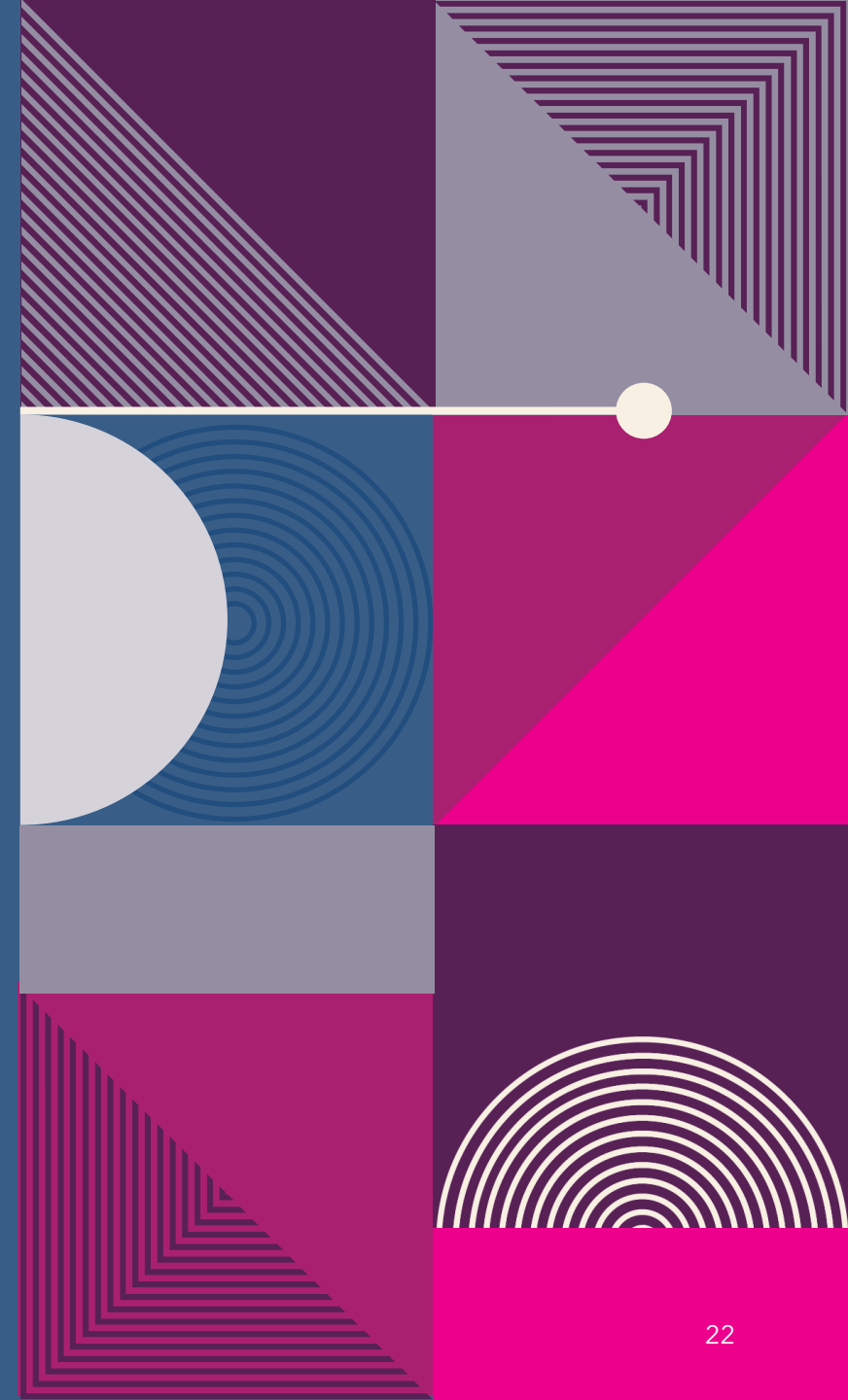
SEZIONE A (CARATTERISTICHE SOGGETTIVE)

Casistica a titolo esemplificativo

1.5. Il soggetto omette di indicare l'esistenza di patti parasociali, di modifiche all'atto costitutivo del trust ovvero l'esistenza di *letters of wishes* del disponente, al fine di occultare o rendere comunque difficoltosa l'individuazione del titolare effettivo.

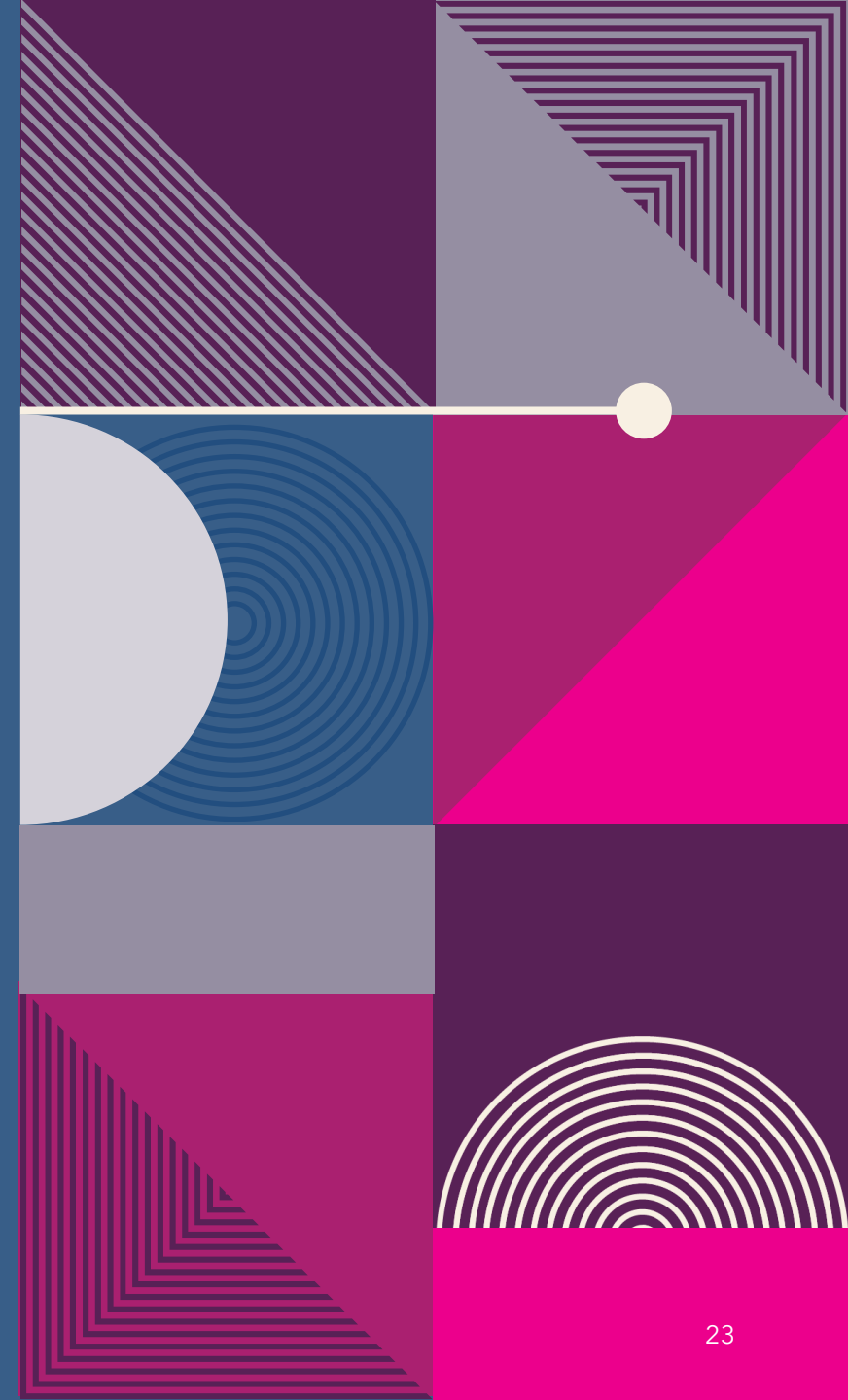
1.6. Il soggetto incaricato dell'amministrazione di attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero, specie se oggetto di procedimento di rimpatrio nell'ambito di programmi di regolarizzazione fiscale, si rifiuta o si mostra ripetutamente riluttante a fornire indicazioni necessarie all'individuazione del titolare effettivo delle medesime.

1.7. Nell'ambito del servizio di trasporto di contante, titoli o altri valori il soggetto cui è riferita l'operatività si rifiuta o si mostra ripetutamente riluttante a fornire informazioni sul soggetto servito (ad es. dati identificativi, prevalente attività e area geografica di residenza o sede, situazione economica e patrimoniale, origine dei valori trasportati).



SEZIONE A (CARATTERISTICHE SOGGETTIVE)

2. Il soggetto cui è riferita l'operatività fornisce informazioni o documenti che appaiono non veritieri o che, anche a seguito di solleciti, risultano del tutto carenti, ovvero incoerenti tra loro o con l'operatività richiesta o eseguita e intende svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, illogica o incoerente
3. Il soggetto cui è riferita l'operatività adotta un comportamento del tutto difforme da quello comunemente tenuto in casi analoghi e intende svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, illogica o incoerente



SEGUE.

4. Il soggetto diverso da persona fisica cui è riferita l'operatività è caratterizzato da assetti proprietari, manageriali e di controllo artificialmente complessi ovvero opachi e intende svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, illogica o incoerente

5. Il soggetto cui è riferita l'operatività è noto per il coinvolgimento in procedimenti penali o di prevenzione (in corso o che si sono conclusi nei suoi confronti con provvedimenti sfavorevoli) o per essere destinatario di connesse misure personali o patrimoniali ovvero gravato da eventi pregiudizievoli (quali ipoteche, protesti o procedure concorsuali), ovvero è notoriamente contiguo (per vincoli di parentela, affinità, convivenza, relazioni d'affari o altre connessioni note) a soggetti sottoposti a misure della specie ovvero opera ricorrentemente con controparti note per le medesime circostanze, laddove i procedimenti, le misure o gli eventi pregiudizievoli siano comunque di epoca relativamente recente rispetto alla valutazione compiuta dal destinatario, ovvero presenta un dubbio profilo reputazionale in relazione ad altre notizie pregiudizievoli e aggiornate (ad es. assenza di prescritte autorizzazioni) desumibili da fonti informative indipendenti e affidabili, e intende svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, incoerente o illogica

SEGUE.

6. Il soggetto cui è riferita l'operatività ha residenza, cittadinanza o sede in paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata ovvero disponibilità finanziarie nei medesimi paesi o aree, ovvero opera con controparti ivi situate e intende svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, incoerente o illogica

7. Il soggetto cui è riferita l'operatività è una persona politicamente esposta o è noto per ricoprire un grado apicale in un ente di natura pubblica o con finalità pubbliche o in società da questo controllate ovvero è noto per essere collegato (ad es. per vincoli di parentela, affinità, convivenza, relazioni d'affari o altre connessioni) a colui che ricopre il predetto grado apicale e intende svolgere operatività ovvero è beneficiario di operazioni che, per caratteristiche o importi, risultano inusuali, incoerenti o illogiche.

SEGUE.

8. Il soggetto cui è riferita l'operatività è un ente di natura pubblica o con finalità pubbliche ovvero un ente riconducibile a una persona politicamente esposta o a un soggetto noto per rivestire un grado apicale nel medesimo ente o in società da questo controllate ovvero è noto per essere collegato (ad es. per vincoli di parentela, affinità, convivenza, relazioni d'affari o altre connessioni note) a colui che riveste il predetto grado apicale ovvero è riconducibile a partiti o movimenti politici e intende svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, incoerente, illogica o non consentita dalla normativa vigente.

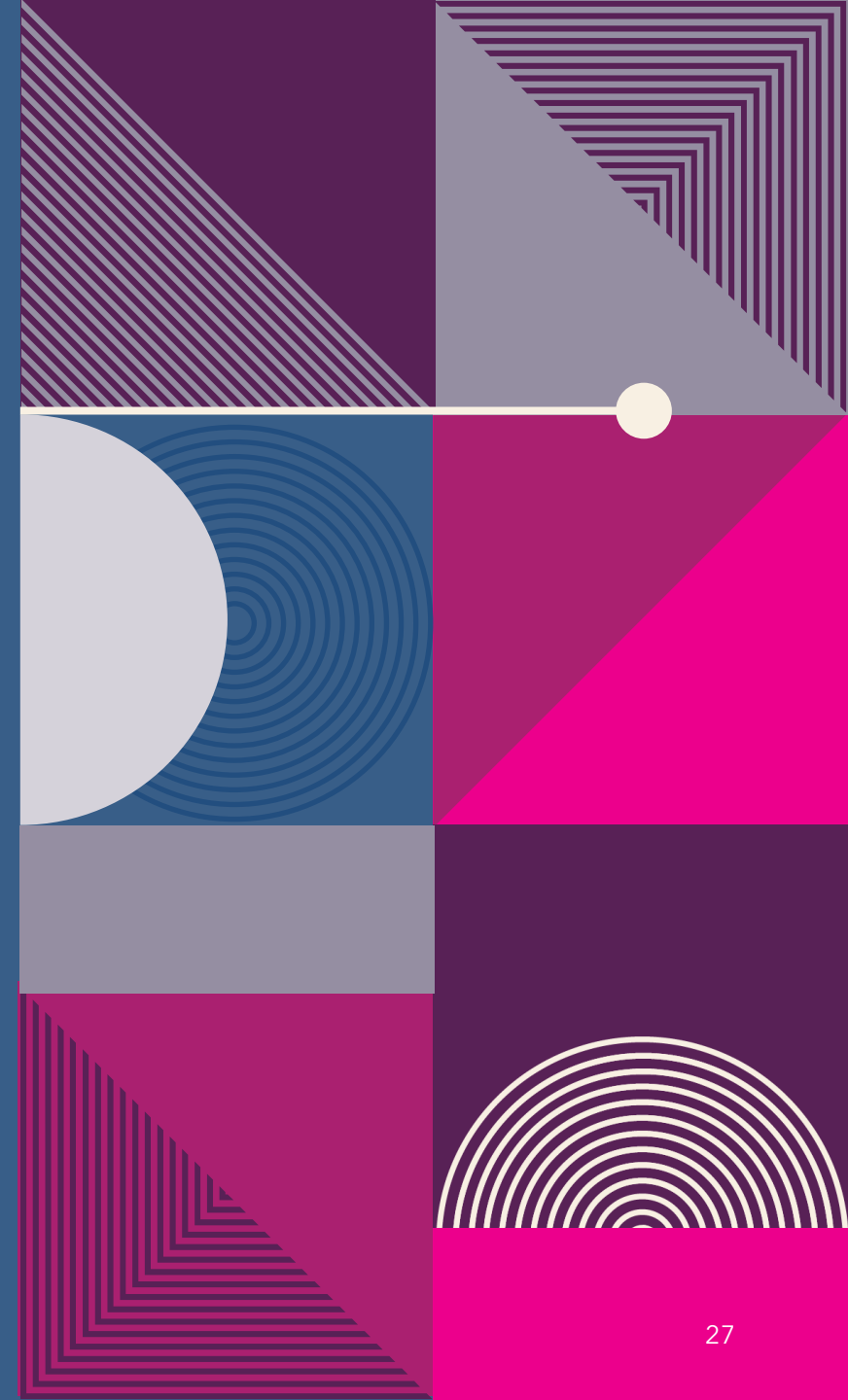
7. Il soggetto cui è riferita l'operatività è una persona politicamente esposta o è noto per ricoprire un grado apicale in un ente di natura pubblica o con finalità pubbliche o in società da questo controllate ovvero è noto per essere collegato (ad es. per vincoli di parentela, affinità, convivenza, relazioni d'affari o altre connessioni) a colui che ricopre il predetto grado apicale e intende svolgere operatività ovvero è beneficiario di operazioni che, per caratteristiche o importi, risultano inusuali, incoerenti o illogiche.

SEZIONE B (CARATTERISTICHE OGGETTIVE DELL'OPERAZIONE)

9. Operatività che, per caratteristiche o importi, risulta non coerente con l'attività svolta ovvero con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza

10. Operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale rispetto a quella comunemente svolta in casi analoghi ovvero è effettuata con modalità o strumenti diversi da quelli normalmente utilizzati per lo svolgimento della professione o dell'attività, soprattutto se contraddistinta da elevata complessità.

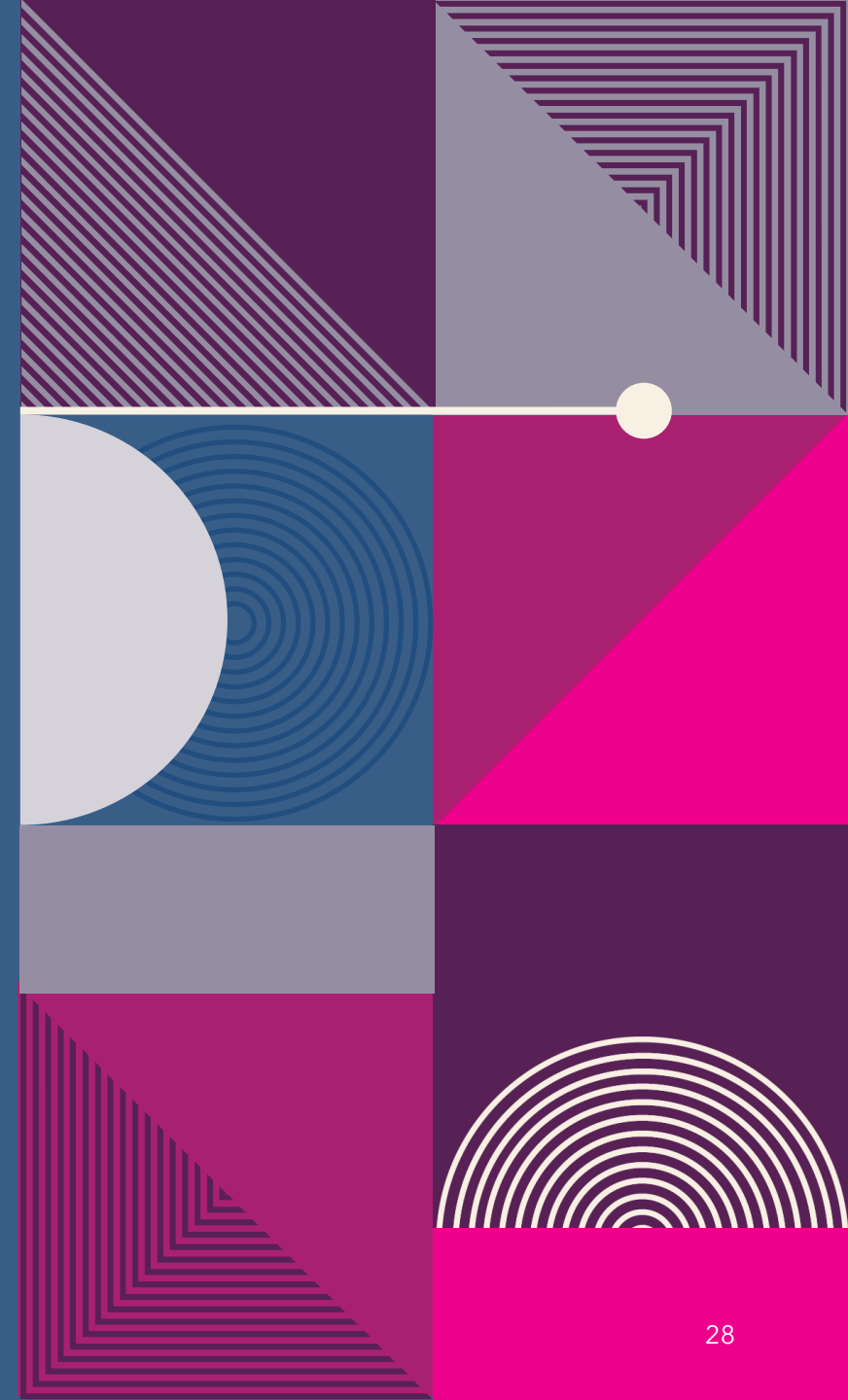
11. Operatività che, per caratteristiche o importi, risulta avere configurazione illogica, soprattutto se economicamente o finanziariamente svantaggiosa per il soggetto.



SEZIONE B

12. Operatività frequente o per importi complessivi rilevanti svolta da un soggetto in nome o a favore di terzi ovvero da terzi in nome o a favore di un soggetto qualora non risultano rapporti personali, professionali, commerciali o finanziari tra le parti.

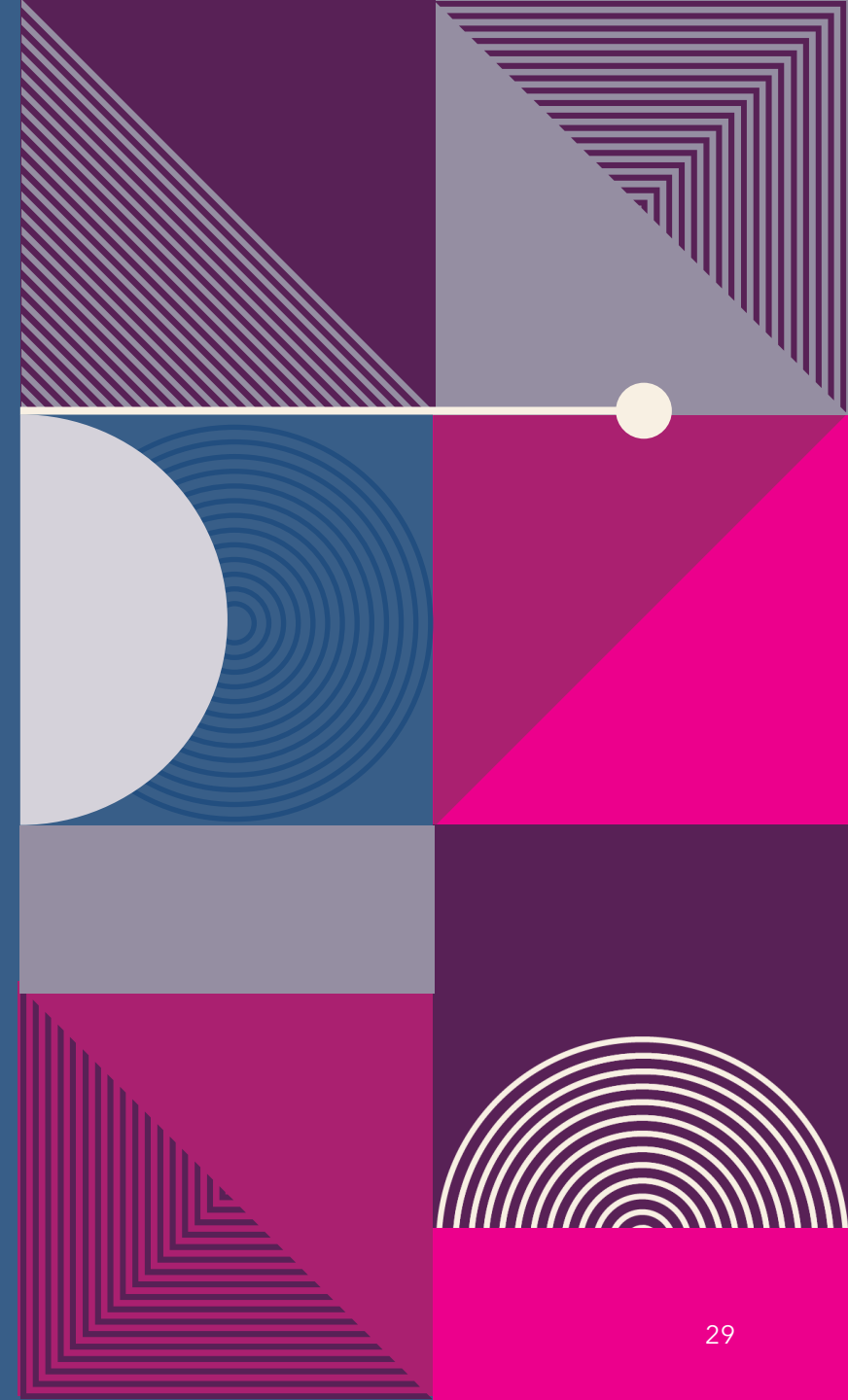
13. Operazioni ripetute, artificiosamente frazionate o di importo complessivo rilevante, effettuate con strumenti (ad es. contante, valuta estera, oro, gioielli, crypto-assets o altri beni di rilevante valore) che appaiono inusuali, non coerenti con l'attività svolta o con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza.



SEZIONE B

14. Operatività in titoli e strumenti non dematerializzati, al portatore o all'ordine che, per modalità, frequenza e importi, risulta incoerente rispetto al profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza, in particolare se caratterizzata dal ricorso a titoli che presentino anomalie formali ovvero artificiosamente frazionata.

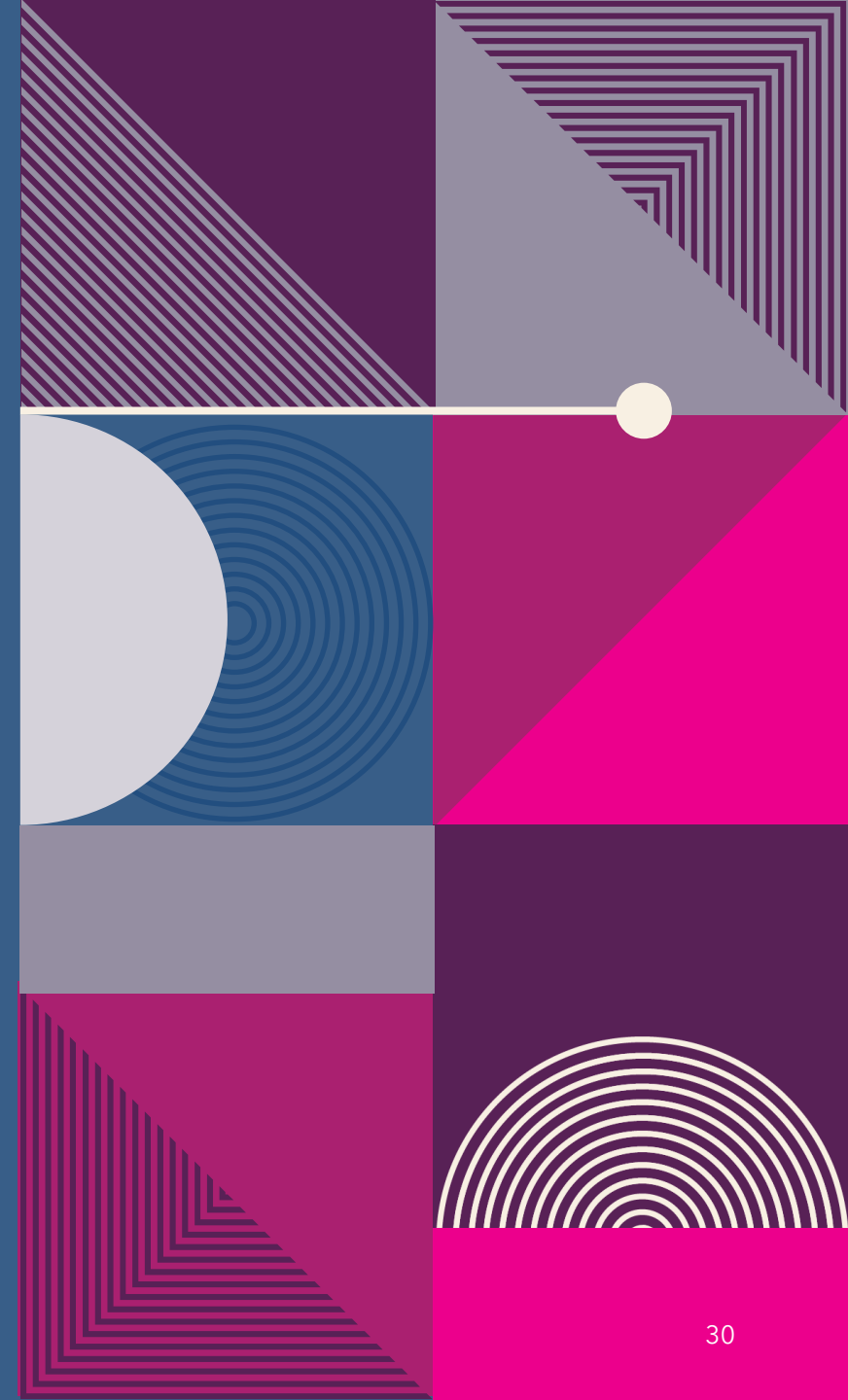
15. Movimentazione di strumenti di pagamento o conti online che, per l'entità dei volumi complessivi, la pluralità degli strumenti utilizzati ovvero la ripetitività e altre caratteristiche delle operazioni (ad es. sequenza cronologica, ricorso al contante, ricorrenza della cifra tonda, assenza di spending), non risulta coerente con la finalità dello strumento o del conto, con il profilo economico, patrimoniale o finanziario ovvero con l'operatività del soggetto o della rete di soggetti individuati.



SEZIONE B

16. Utilizzo dei servizi di trasferimento di denaro nella forma dell'incasso o dell'invio di rimesse (c.d. money transfer) che, per caratteristiche o importi, risulta incoerente con il profilo economico, patrimoniale o finanziario o con l'operatività del soggetto.

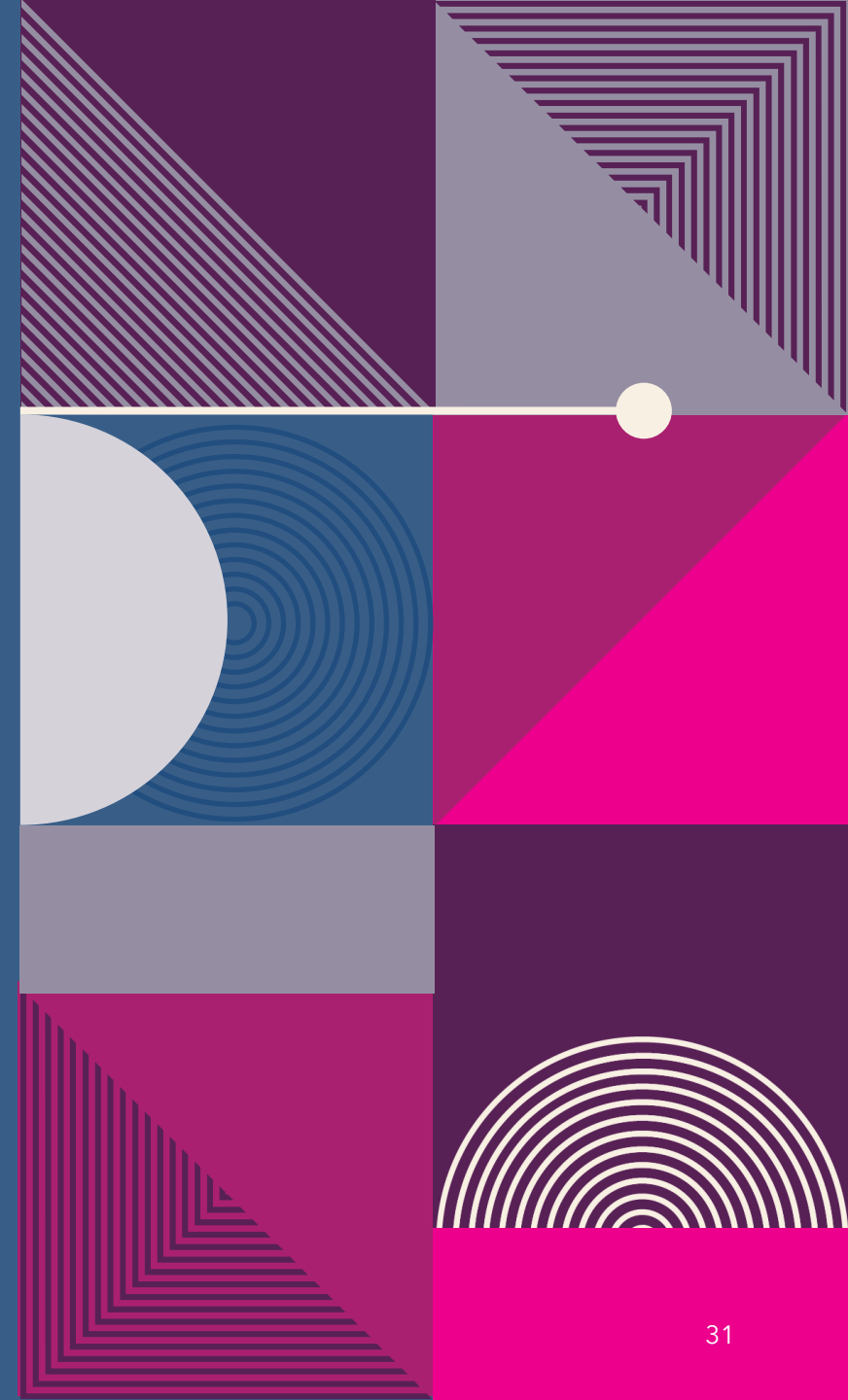
17. Operatività in strumenti finanziari che per il prezzo, la quantità o il controvalore dei titoli negoziati, nonché in relazione alla modalità di negoziazione, alla tipologia di controparte o all'entità delle commissioni, risulta incoerente con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto ovvero, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, del gruppo di appartenenza, oppure inusuale o illogica ovvero si caratterizza per l'intestazione a favore o per l'intervento di terzi



SEZIONE B

18. Operatività posta in essere nei mercati over the counter che presenta profili di anomalia in relazione al prezzo, alla quantità, al controvalore dei titoli negoziati, nonché in relazione alla modalità di negoziazione, alla tipologia di controparte o all'entità delle commissioni, ove non sia riconducibile a specifiche attività di trading speculativo (ad es. arbitraggio).

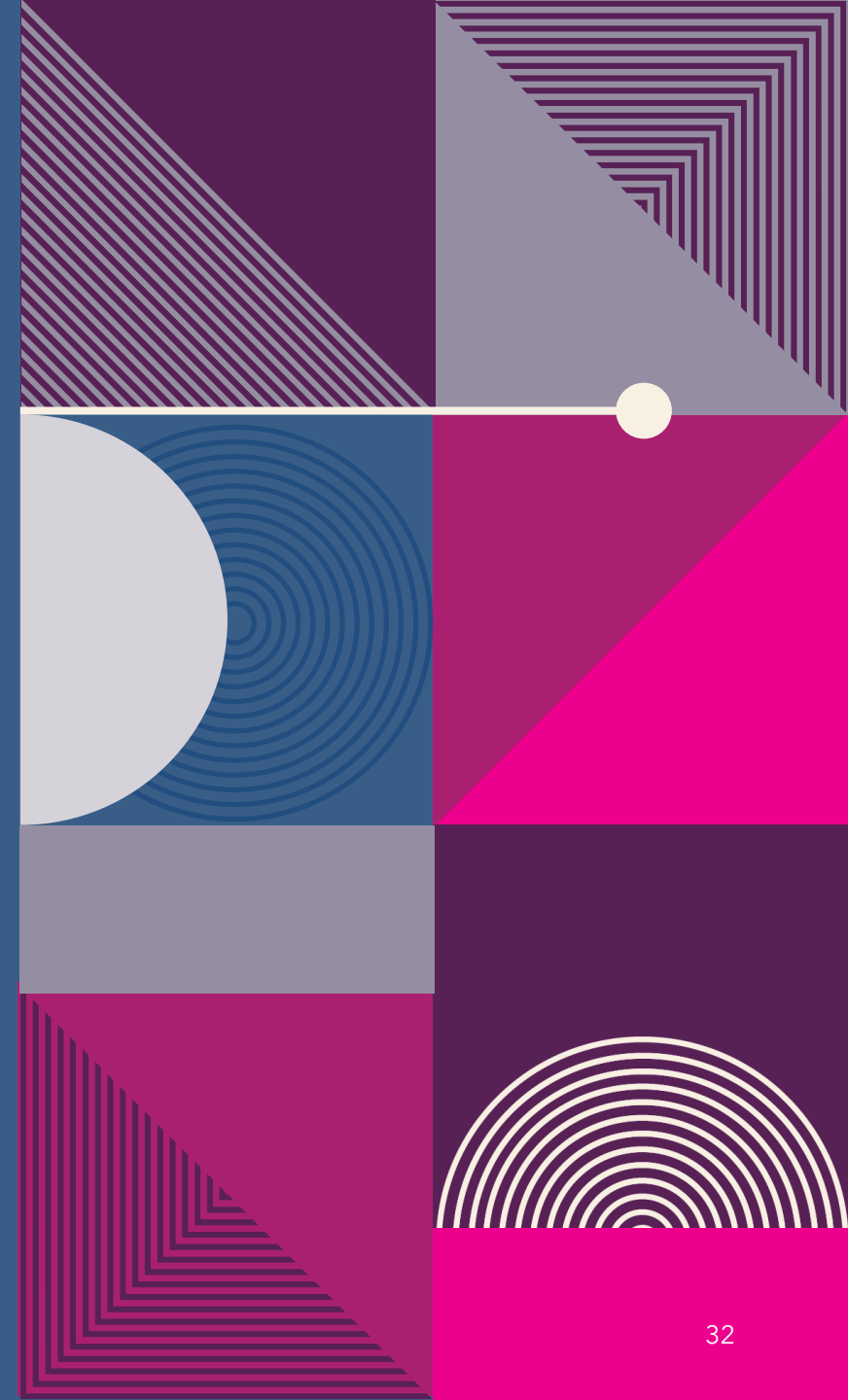
19. Operatività attinente a polizze assicurative nei rami vita che per caratteristiche, frequenza, importi, scopo dichiarato ovvero per il coinvolgimento o l'intervento di terzi, risulta incoerente con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, ovvero, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, del gruppo di appartenenza, oppure risulta inusuale o illogica



SEZIONE B

20. Operatività con profili fiscali o societari che, per le caratteristiche e gli importi, ovvero per le modalità di esecuzione o per l'origine o la destinazione dei flussi economici risulta non coerente con l'attività svolta ovvero con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza, oppure risulta inusuale o illogica ovvero che si caratterizza per l'intestazione a favore o per l'intervento di terzi.

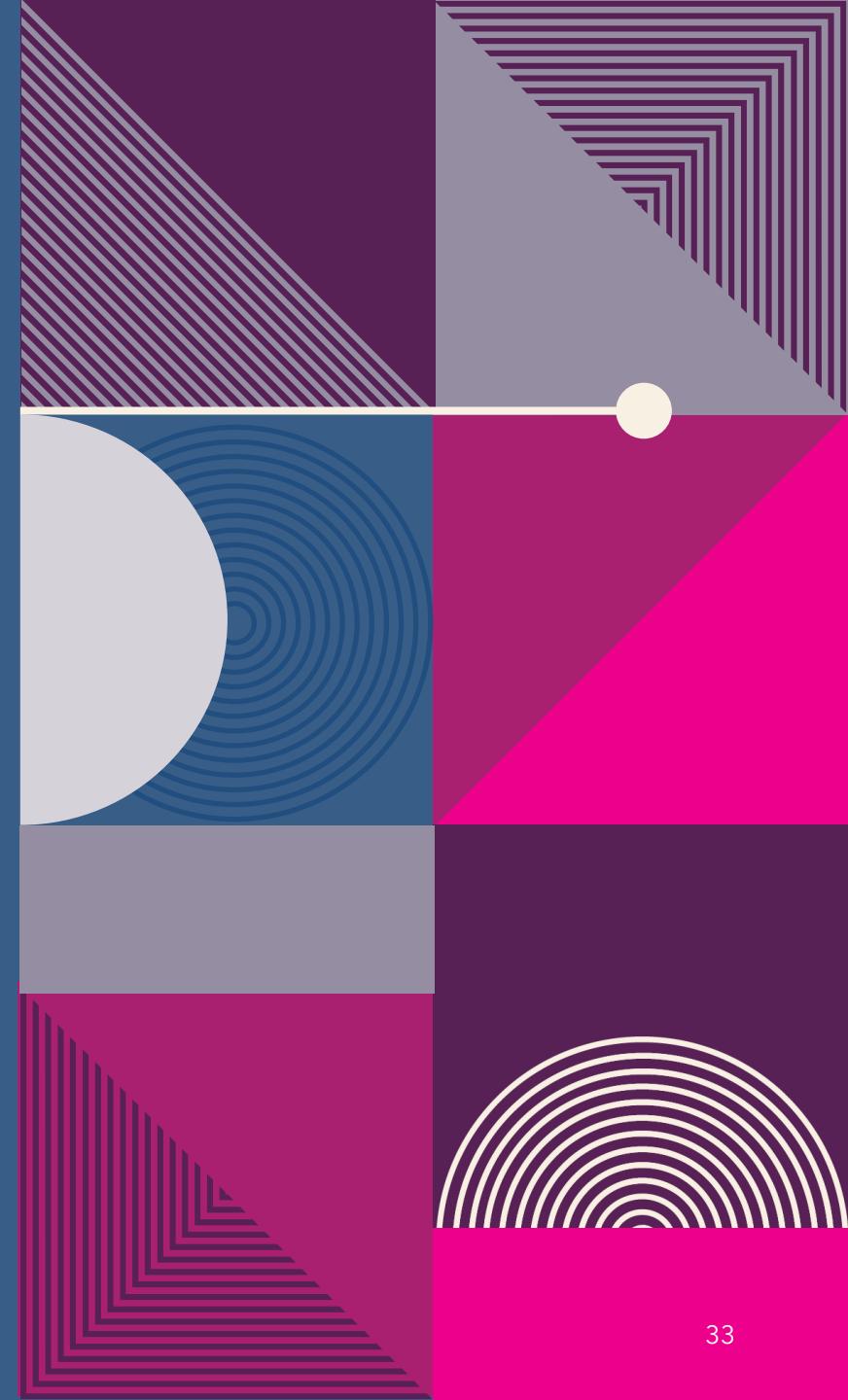
21. Operatività oggetto di revisione che, per le caratteristiche e gli importi, ovvero per le modalità di esecuzione o per l'origine o la destinazione dei flussi economici risulta non coerente con l'attività svolta ovvero con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza, oppure risulta inusuale o illogica ovvero che si caratterizza per l'intestazione a favore o per l'intervento di terzi.



SEZIONE B

22. Movimentazione dei conti di gioco che, per l'intensità o le modalità di esecuzione delle operazioni ovvero per l'origine o la destinazione dei flussi economici risulta incoerente con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto ovvero presenta una configurazione inusuale o illogica, specie in assenza di un volume di gioco compatibile con la movimentazione.

23. Operatività di gioco fisico che, per l'intensità o le modalità di esecuzione delle operazioni ovvero per l'origine o la destinazione dei flussi economici risulta incoerente con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto ovvero presenta una configurazione inusuale o illogica, specie in assenza di un volume di gioco compatibile con la movimentazione



SEZIONE B

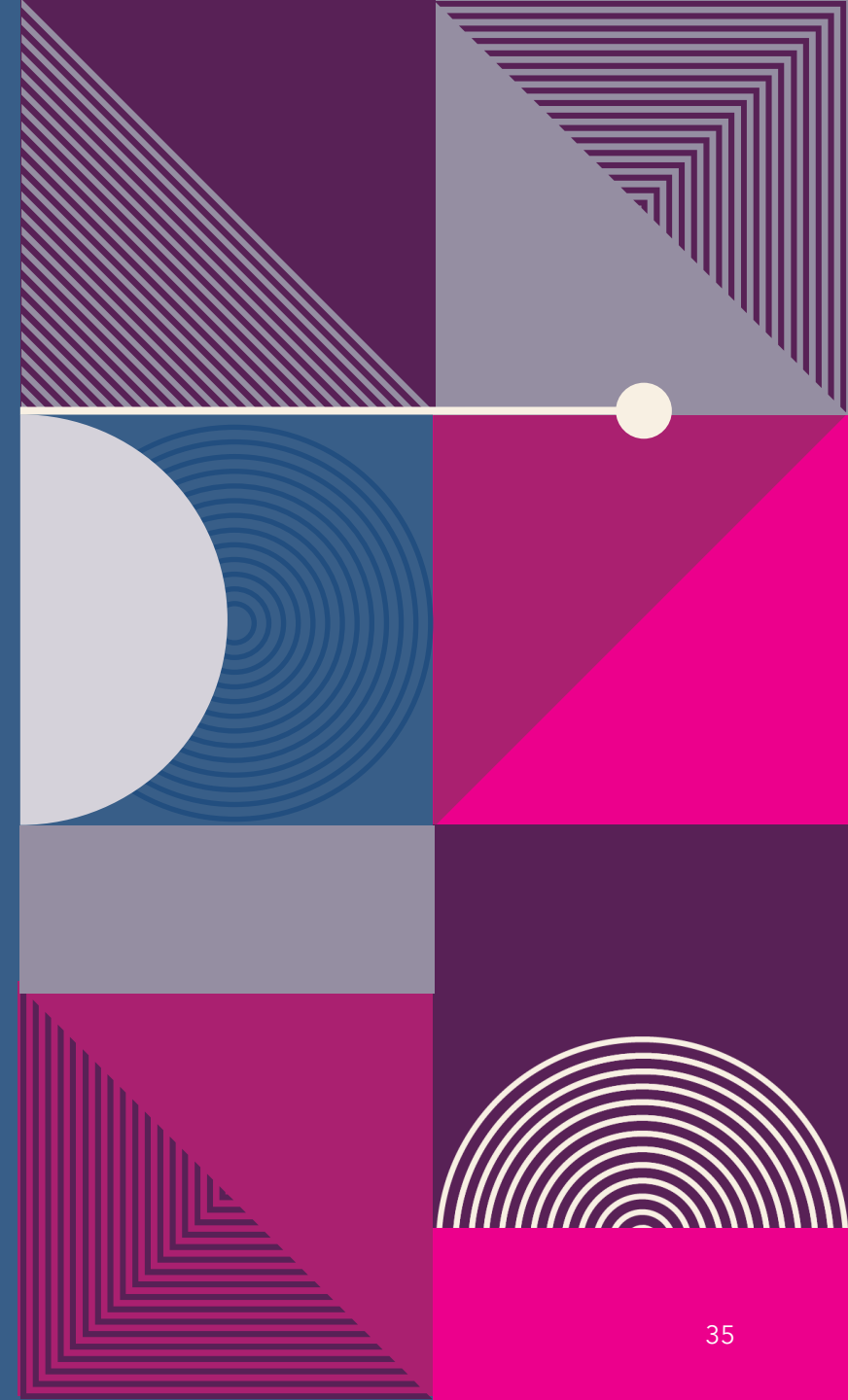
24. Richieste di trasporto di contante, titoli o altri valori per importi complessivamente rilevanti (noti o desumibili alla luce di circostanze quali il numero o la tipologia di plichi trasportati o le dichiarazioni rese dal cliente) relative a soggetti attivi in settori particolarmente esposti a rischi di riciclaggio (ad es. compro oro, cambio valuta, gioco o scommesse, casinò, money transfer, gestori di dispositivi che consentono l'acquisto/vendita di valute virtuali), con modalità inusuali ovvero incoerenti con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto cui è riferita l'operatività.

25. Richieste di operazioni di ritiro o sovvenzione da o verso specifici punti serviti ovvero soggetti privati che, in termini di frequenza, importi, taglio e valuta, non sono compatibili con la consueta operatività ovvero sono incoerenti con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto cui è riferita l'operatività o con l'attività del singolo punto operativo.

SEZIONE B

26. Operatività in crypto-assets che per ammontare, intensità o modalità di esecuzione delle operazioni ovvero per l'origine o la destinazione dei flussi risulta incoerente con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza, ovvero presenta una configurazione inusuale o illogica, specie quando nella movimentazione effettuata manchi la convenienza economica.

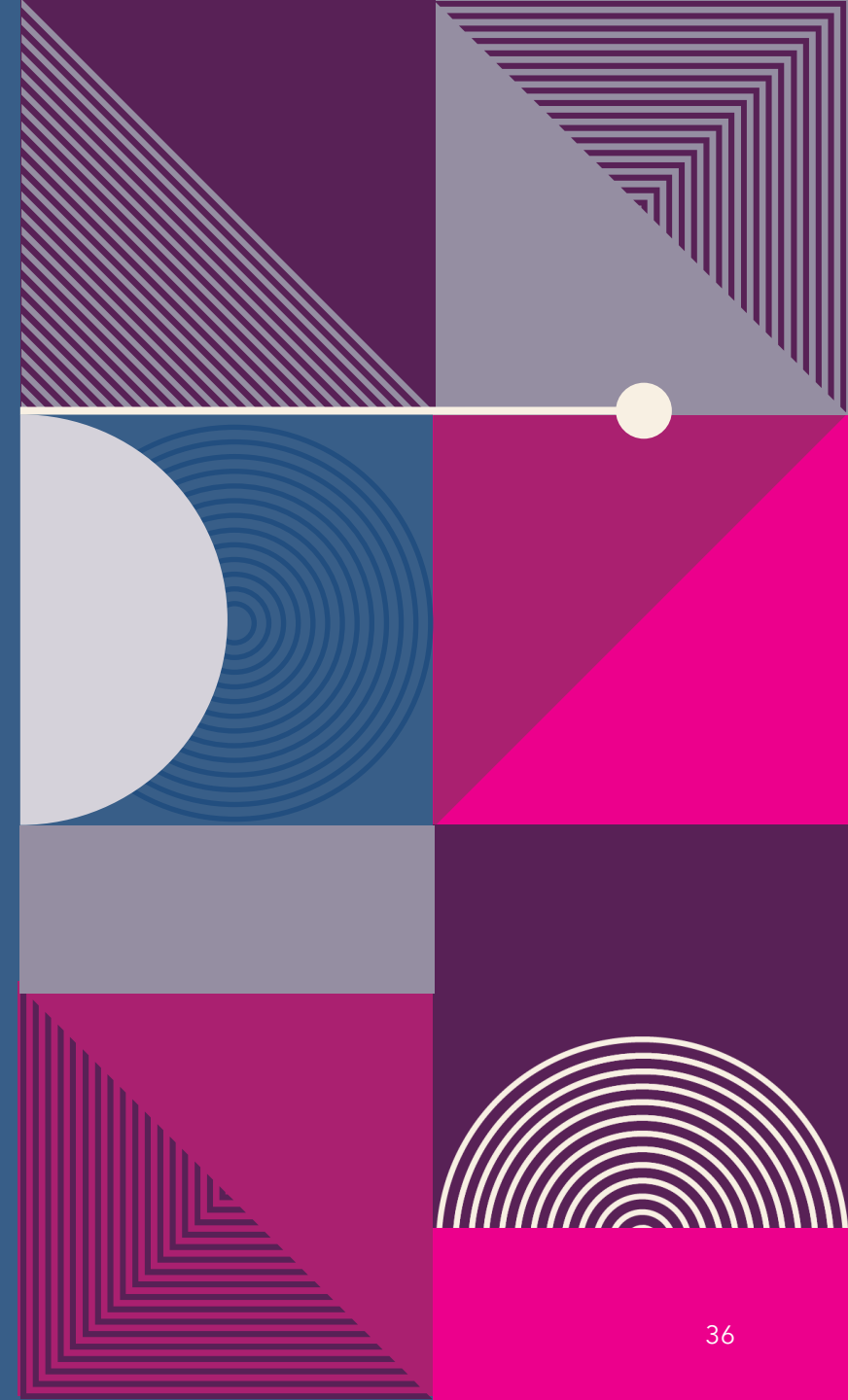
27. Operatività in crypto-assets, specie se di importo rilevante, in contropartita di address per i quali, sulla base delle informazioni disponibili, non è possibile risalire con ragionevole certezza all'effettivo titolare o che risultano collegati, anche indirettamente, a contesti a rischio ovvero a paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata ovvero con normativa antiriciclaggio carente o inadeguata in particolare con riguardo alle valute virtuali



SEZIONE B

28. Operatività ripetuta o per importi rilevanti connessa con mandati fiduciari aventi a oggetto partecipazioni societarie che risulta incoerente con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza, ovvero presenta una configurazione inusuale o illogica.

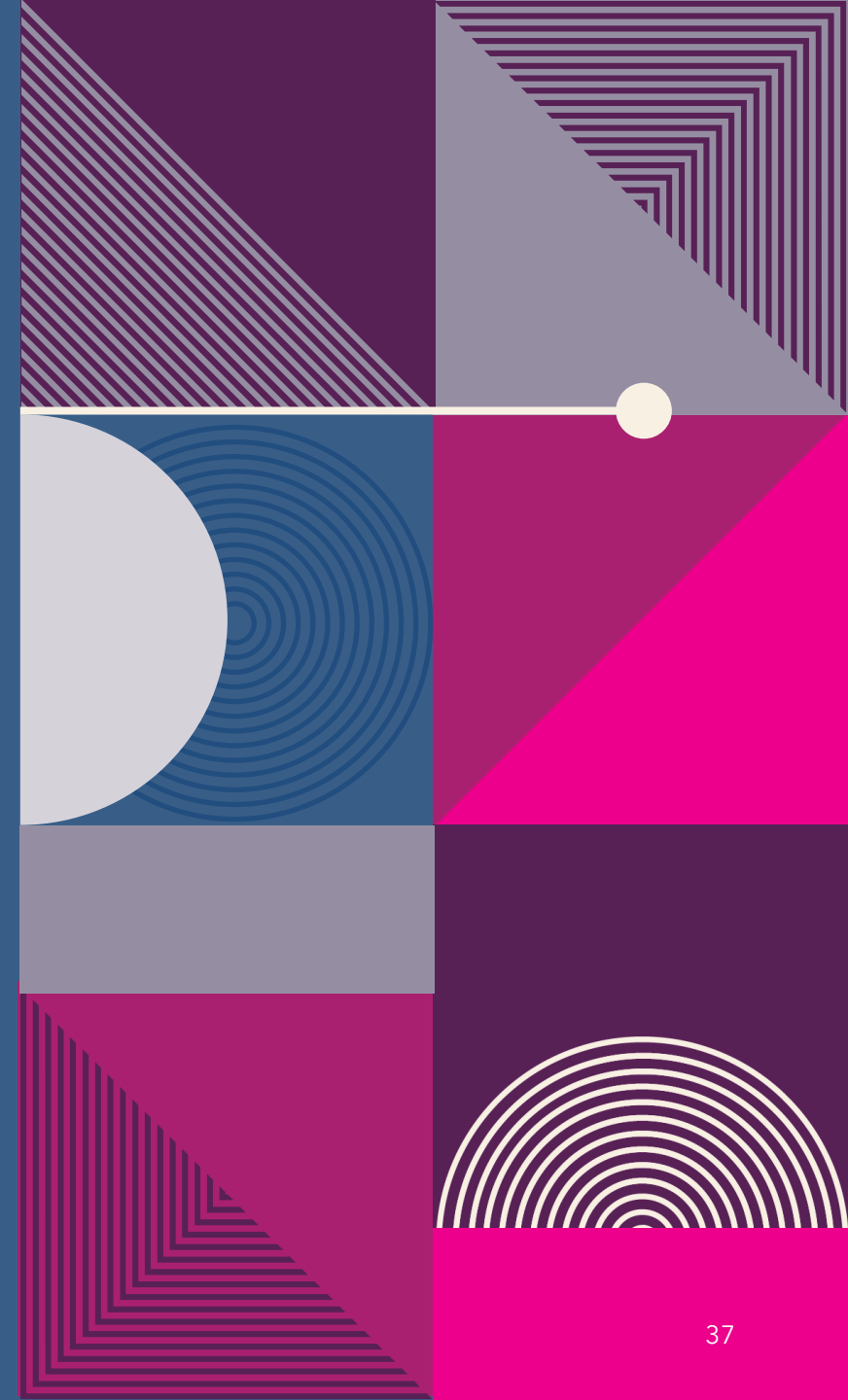
29. Operatività ripetuta o per importi rilevanti connessa con mandati fiduciari aventi a oggetto conti correnti, strumenti finanziari, polizze assicurative, crediti, beni immateriali o altri beni di elevato valore, che risulta incoerente con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza, ovvero presenta una configurazione inusuale o illogica



SEZIONE B

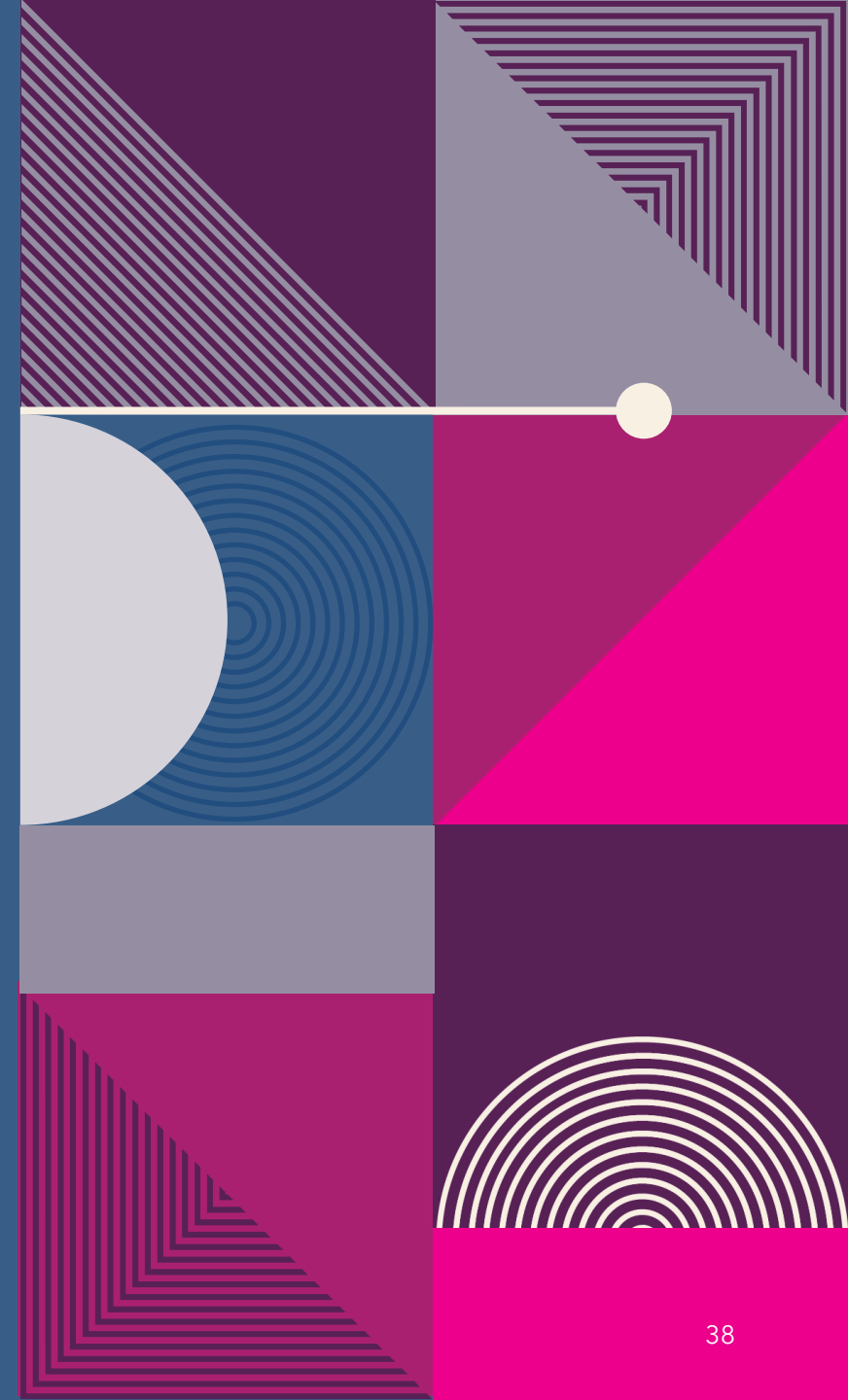
30. Operatività inerente a trust o altro strumento di protezione patrimoniale che, in relazione all'oggetto, alle caratteristiche e alle finalità, ovvero per i soggetti intervenuti o i collegamenti fra questi ultimi risulta incoerente con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza, ovvero illogica o comunque tale da configurare un utilizzo distorto dello strumento.

31. Operatività connessa con la cessione o l'acquisto di crediti o con la cessione di asset nell'ambito di procedure concorsuali o a garanzia di crediti, anche in relazione a rapporti di factoring o di cartolarizzazione, che, per la natura, il valore o le caratteristiche dei crediti o dei beni stessi, per le finalità dell'operazione complessiva, per i soggetti intervenuti o i collegamenti fra questi ultimi, risulta incoerente con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza, ovvero presenta una configurazione inusuale o illogica.



SEZIONE B

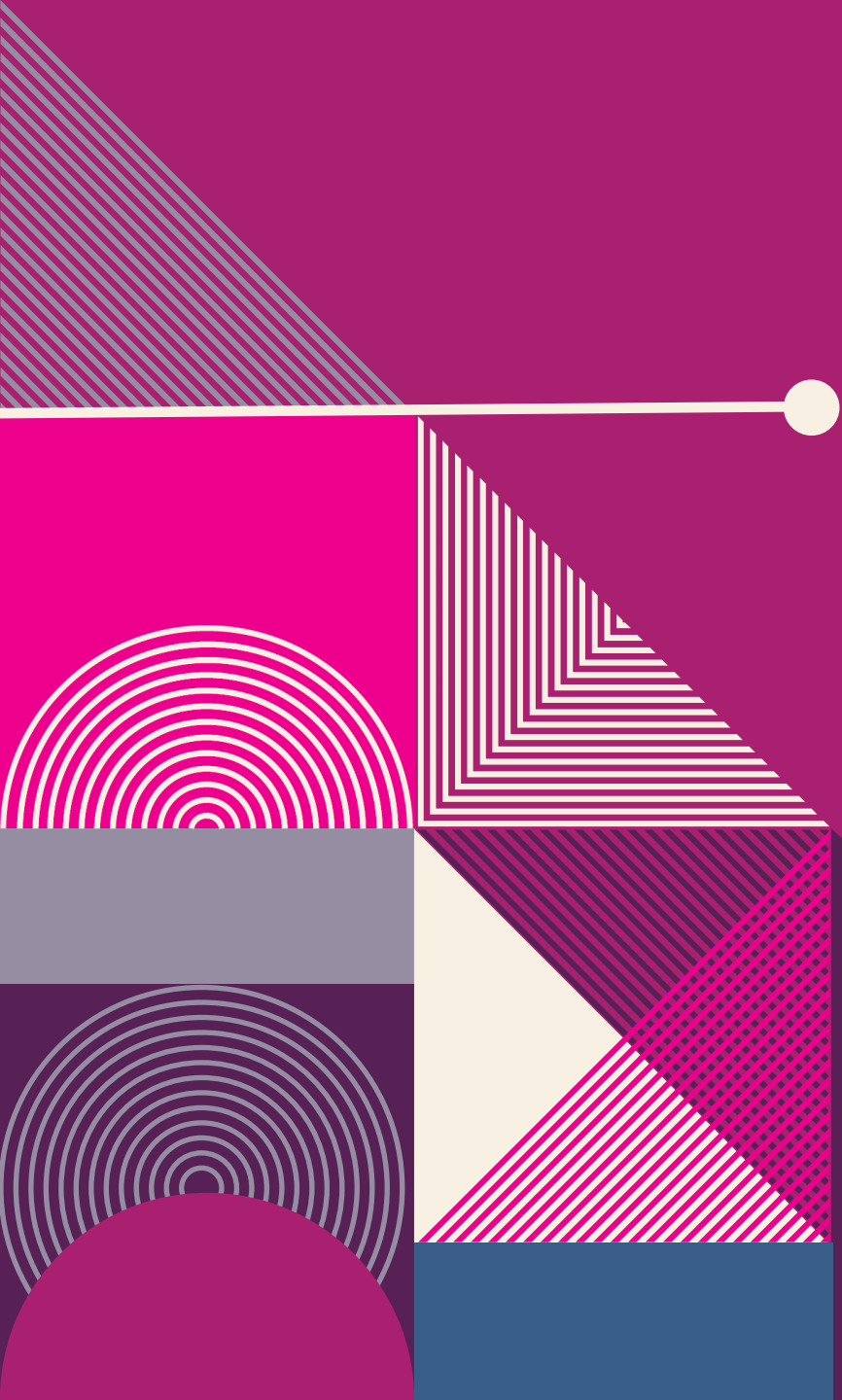
32. Operatività su conto corrente di corrispondenza e rapporti a essi assimilabili (infra conto o rapporto) ripetuta o di importo complessivo rilevante che, in relazione ai flussi finanziari complessivamente transitati, alle informazioni fornite dall'ente rispondente, all'ubicazione geografica dei soggetti o degli intermediari intervenuti nei pagamenti, risulta incoerente con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza, ovvero presenta una configurazione, inusuale o illogica.



*SEZIONE C (OPERATIVITÀ CHE POTREBBERO ESSERE
CONNESSE AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E A
PROGRAMMI DI PROLIFERAZIONE DI ARMI DI DISTRUZIONE
DI MASSA)*

33. Operatività che, per il profilo dei soggetti coinvolti o le sue caratteristiche ovvero per il coinvolgimento di associazioni, fondazioni o organizzazioni non lucrative, appare riconducibile a fenomeni di finanziamento del terrorismo, anche sulla base di collegamenti geografici con aree considerate a rischio di terrorismo per la diffusa presenza di organizzazioni terroristiche o per situazioni di conflitto o instabilità politica.

34. Operatività che, per il profilo dei soggetti o le sue caratteristiche, appare riconducibile a fenomeni di finanziamento di programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa, anche sulla base di collegamenti geografici con paesi considerati a rischio in quanto coinvolti in programmi di proliferazione non autorizzati



III. HIGH-RISK JURISDICTIONS SUBJECT TO A CALL FOR ACTION - FEBRUARY 2025 AND JURISDICTIONS UNDER INCREASED MONITORING - OCTOBER 2025

Decisioni del Gruppo di Azione Finanziaria (GAFI)



RESTANO IN *BLACK LIST*:
DEMOCRATIC REPUBLIC OF KOREA
IRAN
MYANMAR

Sono in *grey list*

Algeria, Angola, Bolivia, Bulgaria, Cameroon, Côte d'Ivoire, Democratic Republic of the Congo, Haiti, Kenya, Lao PDR, Lebanon, Monaco, Namibia, Nepal, South Sudan, Syria, Venezuela, Vietnam, Virgin Islands (UK), Yemen

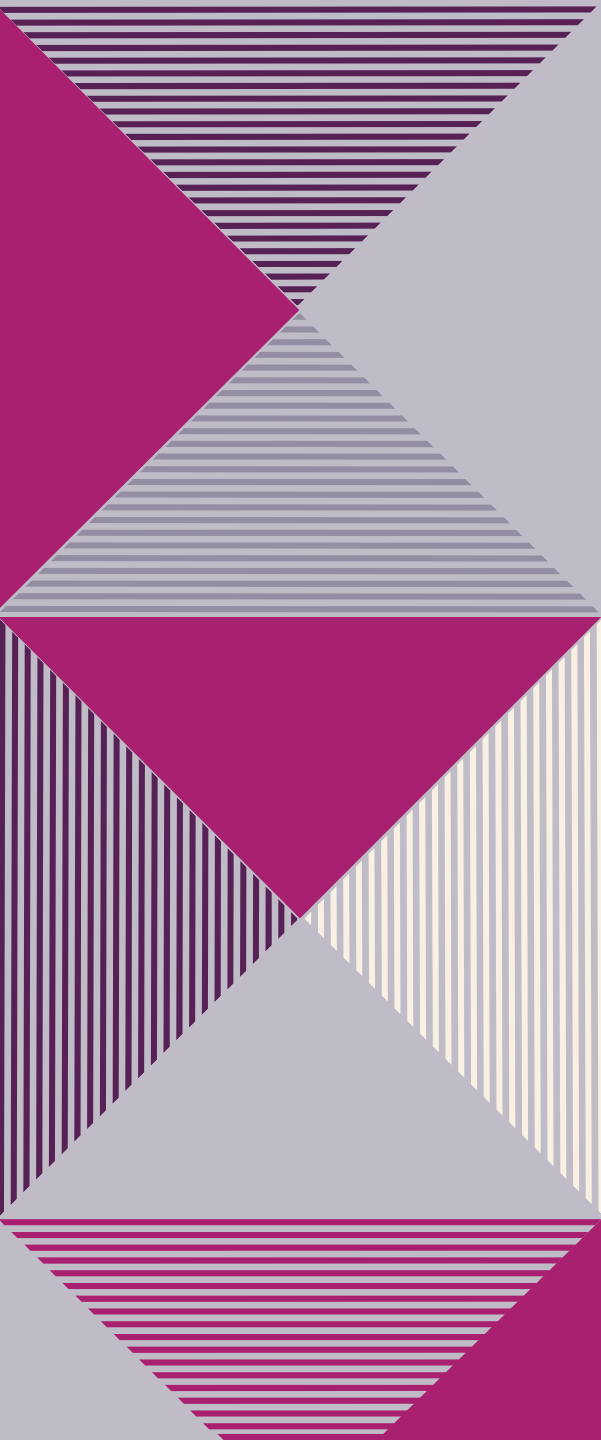
Sono usciti da ultimi dalla *grey list*:

Burkina Faso, Mozambique, Nigeria, South Africa



IV. C.D. "AML PACKAGE" OSSIA:

- REGOLAMENTO UE/2020/1620 DEL 31 MAGGIO 2024 (AMLA - ANTI-MONEY LAUNDERING AUTHORITY);**
- REGOLAMENTO UE/2020/1624 DEL 31 MAGGIO 2024 (10/7/2027) C.D. "SINGLE RULEBOOK";**
- DIRETTIVA (UE) 2024/1640 DEL 19 GIUGNO 2024 (10/7/2027) (AMLD6)**



REGOLAMENTO (UE) 2024/1620 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 31 MAGGIO 2024, CHE ISTITUISCE L'AUTORITÀ PER LA LOTTA AL RICICLAGGIO E AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E CHE MODIFICA I REGOLAMENTI (UE) N. 1093/2010, (UE) N. 1094/2010 E (UE) N. 1095/2010 (AMLA)

- È istituita l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo
- Essa ha poteri di supervisione, controllo, ispezione, di irrogare sanzioni amministrative e pecuniarie, di ascoltare le persone interessate, di predisporre progetti di norme tecniche di regolamentazione

REGOLAMENTO (UE) 2024/1624 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 31 MAGGIO 2024, RELATIVO ALLA PREVENZIONE DELL'USO DEL SISTEMA FINANZIARIO A FINI DI RICICLAGGIO O FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO (10/07/2027)

- Costituisce il testo legislativo principale della nuova disciplina antiriciclaggio.

- Segnalo il (tortuoso) 12° Considerando *«I professionisti legali indipendenti dovrebbero essere tenuti al rispetto del presente regolamento quando partecipano a operazioni di natura finanziaria o societaria, ivi incluso quando prestano consulenza tributaria, poiché i servizi prestati da tali professionisti corrono il rischio di essere utilizzati impropriamente per operazioni di riciclaggio di proventi di attività criminose o operazioni di finanziamento del terrorismo. Tuttavia, dovrebbe sussistere l'esenzione da qualsiasi obbligo di comunicare le informazioni ottenute prima, durante o dopo procedimenti giudiziari o nel corso dell'esame della posizione giuridica di un cliente, in quanto tali informazioni sono coperte dal privilegio forense. Di conseguenza la consulenza legale dovrebbe rimanere soggetta all'obbligo del segreto professionale tranne qualora il professionista legale partecipi alle attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, la consulenza sia fornita a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero il professionista legale sia a conoscenza del fatto che il cliente richiede la consulenza a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Tale conoscenza e tale fine possono essere desunti da circostanze di fatto oggettive. Poiché la consulenza legale potrebbe già essere richiesta nella fase di commissione dell'attività criminale che genera proventi, è importante che i casi esclusi dal privilegio forense comprendano le situazioni in cui la consulenza legale è fornita nel contesto dei reati presupposto. La consulenza legale richiesta in relazione a procedimenti giudiziari in corso non dovrebbe essere considerata una consulenza legale a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.»*

• **REGOLAMENTO (UE) 2024/1624**

• **Nuovi soggetti sottoposti agli obblighi antiriciclaggio:**

- persone che commerciano, quale attività professionale regolare o principale, beni di valore elevato;
- prestatori di servizi di gioco d'azzardo;
- fornitori di servizi di crowdfunding e intermediari di crowdfunding;
- persone che commerciano beni culturali o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio degli stessi, anche quando tale attività è effettuata da gallerie d'arte e case d'asta, laddove il valore dell'operazione o di operazioni collegate sia pari almeno a 10 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale;
- persone che conservano o commerciano beni culturali e beni di valore elevato o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio degli stessi, quando tale attività è effettuata all'interno di zone franche e depositi doganali, laddove il valore dell'operazione o di operazioni collegate sia pari almeno a 10 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale;
- società di partecipazione mista non finanziaria;
- agenti calcistici;
- società calcistiche professionistiche

• **REGOLAMENTO (UE) 2024/1624**

- Le persone che commerciano beni di valore elevato **segnalano alla FIU** tutte le operazioni che comportano la vendita dei seguenti beni di valore elevato quando tali beni sono acquisiti a fini non commerciali:
 - a) veicoli a motore a un prezzo pari almeno a 250 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale;
 - b) natante a un prezzo pari almeno a 7 500 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale;
 - c) aeromobile a un prezzo pari almeno a 7 500 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale.

• **REGOLAMENTO (UE) 2024/1624**

- Sono **beni di valore elevato**:
 - 1) articoli di gioielleria o di oreficeria di valore superiore a 10 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale;
 - 2) orologi di valore superiore a 10 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale;
 - 3) veicoli a motore di prezzo superiore a 250 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale;
 - 4) aeromobile di valore superiore a 7 500 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale;
 - 5) natante di valore superiore a 7 500 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale.

• **REGOLAMENTO (UE) 2024/1624**

• **Valutazione del rischio per l'intera attività;**

- I soggetti obbligati nominano un membro dell'organo di amministrazione nella sua funzione di gestione, che è responsabile di garantire la conformità al presente regolamento;
- I soggetti obbligati adottano misure per garantire che i loro dipendenti o le persone in posizioni comparabili la cui funzione lo richiede, inclusi i loro agenti e distributori, siano a conoscenza degli obblighi derivanti dal presente regolamento;
- I soggetti obbligati possono esternalizzare i compiti derivanti dal presente regolamento ai prestatori di servizi

• **REGOLAMENTO (UE) 2024/1624**

• I soggetti obbligati applicano misure di **adeguata verifica** della clientela nelle circostanze seguenti:

- a) quando instaurano un rapporto d'affari (*«rapporto d'affari»: rapporto d'affari, professionale o commerciale correlato alle attività professionali svolte da un soggetto obbligato che viene stabilito tra un soggetto obbligato e un cliente, anche in assenza di un contratto scritto e del quale si presuma, al momento in cui viene instaurato, o che acquisisce successivamente, una certa ripetitività o durata;*);
- b) quando procedono a un'operazione occasionale il cui valore è pari ad almeno 10.000 EUR;
- c) quando partecipano alla creazione di un soggetto giuridico, alla costituzione di un istituto giuridico o al trasferimento della titolarità di un soggetto giuridico, indipendentemente dal valore dell'operazione;
- d) qualora vi sia sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
- e) qualora vi siano dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione del cliente;
- f) qualora vi siano dubbi sul fatto che la persona con cui interagiscono sia il cliente o la persona autorizzata ad agire per conto del cliente.

• **REGOLAMENTO (UE) 2024/1624**

• Ai fini dell'adeguata verifica della clientela, i soggetti obbligati applicano tutte le misure seguenti (**modalità di esecuzione dell'adeguata verifica**):

- a) identificare il cliente e verificarne l'identità;
- b) identificare i titolari effettivi e adottare misure ragionevoli per verificarne l'identità in modo che il soggetto obbligato sia certo di sapere chi sia il titolare effettivo e di comprendere l'assetto proprietario e di controllo del cliente;
- c) valutare e, se necessario, ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto d'affari o delle operazioni occasionali, nonché comprenderli;
- d) verificare se il cliente o i titolari effettivi, sono oggetto di sanzioni finanziarie mirate e, nel caso di un cliente o di una parte di un istituto giuridico che sia un soggetto giuridico, se le persone fisiche o giuridiche oggetto di sanzioni finanziarie mirate controllano il soggetto giuridico o detengono oltre il 50 % dei diritti di proprietà di un soggetto o una partecipazione di maggioranza in tale soggetto giuridico, individualmente o collettivamente;

• **REGOLAMENTO (UE) 2024/1624**

- e) valutare e, se del caso, ottenere informazioni sulla natura dell'attività dei clienti, e, nel caso di imprese, se queste svolgono attività, o sulla natura della loro professione od occupazione;
- f) svolgere un controllo costante del rapporto d'affari, anche effettuando una verifica sulle operazioni effettuate per tutta la durata del rapporto d'affari, in modo da assicurare che esse siano coerenti con la conoscenza che il soggetto obbligato ha del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, anche riguardo, se necessario, all'origine dei fondi;
- g) determinare se il cliente, il titolare effettivo del cliente e, se del caso, la persona o le persone per conto delle quali o a favore delle quali è realizzata un'operazione o un'attività sono persone politicamente esposte, familiari o soggetti con i quali le persone intrattengono notoriamente stretti legami.
- h) qualora un'operazione o un'attività sia realizzata per conto o a beneficio di persone fisiche diverse dal cliente, identificano e verificano l'identità di tali persone fisiche;
- i) verificano che chiunque sostenga di agire per conto del cliente sia autorizzato in tal senso e identificano e verificano l'identità di tale persona.
- Il soggetto obbligato che non è in grado di rispettare l'obbligo di applicare le misure di adeguata verifica della clientela, si astiene dall'effettuare un'operazione o dall'avviare un rapporto d'affari, pone fine al rapporto d'affari e vaglia l'eventualità di segnalare, in relazione al cliente, un'operazione sospetta alla FIU

• **REGOLAMENTO (UE) 2024/1624**

•Prima di avviare un rapporto d'affari o di eseguire un'operazione occasionale, il soggetto obbligato si accerta di comprenderne lo scopo e la natura prevista. A tal fine, il soggetto obbligato ottiene, ove necessario, informazioni riguardanti:

•a) lo scopo e la motivazione economica dell'operazione occasionale o del rapporto d'affari;

•b) l'importo stimato delle attività previste;

•c) l'origine dei fondi;

•d) la destinazione dei fondi.

•e) l'attività commerciale o l'occupazione del cliente.

•Gli allegati I, II e III stabiliscono rispettivamente elenchi:

•- delle variabili di rischio;

•- dei fattori indicativi di situazioni a basso rischio;

•- dei fattori indicativi di situazioni ad alto rischio

• **REGOLAMENTO (UE) 2024/1624**

• **I tempi dell'adeguata verifica**

- La verifica dell'identità del cliente, del titolare effettivo e di eventuali persone ha luogo prima dell'instaurazione del rapporto d'affari o dell'esecuzione di un'operazione occasionale

• **Obbligo di comunicazione ai Registri centrali delle difformità**

- I soggetti obbligati comunicano ai registri centrali eventuali difformità riscontrate tra le informazioni disponibili nei registri centrali e le informazioni raccolte

• **REGOLAMENTO (UE) 2024/1624**

• **LIMITE EUROPEO ALL'USO DEL CONTANTE**

• Le persone che commerciano beni o forniscono servizi possono accettare o effettuare un pagamento in contanti fino a un importo di 10 000 EUR o importo equivalente in valuta nazionale o estera, indipendentemente dal fatto che la transazione sia effettuata con un'operazione unica o con diverse operazioni che appaiono collegate.

REGOLAMENTO (UE) 2024/1624

LEGAL PRIVILEGE E ADEGUATA VERIFICA

Articolo 21 (Incapacità di rispettare l'obbligo di applicare misure di adeguata verifica della clientela)

1. Il soggetto obbligato che non è in grado di rispettare l'obbligo di applicare le misure di adeguata verifica della clientela previste dall'articolo 20, paragrafo 1, si astiene dall'effettuare un'operazione o dall'avviare un rapporto d'affari, pone fine al rapporto d'affari e vaglia l'eventualità di segnalare, in relazione al cliente, un'operazione sospetta alla FIU a norma dell'articolo 69.

[...]

2. Il paragrafo 1 non si applica ai notai, agli avvocati, ad altri liberi professionisti legali, ai revisori dei conti, ai contabili esterni e ai consulenti tributari, nella misura in cui tali persone esaminino la posizione giuridica del loro cliente o espletino compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento.

Il primo comma non si applica quando i soggetti obbligati ivi menzionati:

- a) sono coinvolti nel riciclaggio di denaro, nei reati presupposto associati o nel finanziamento del terrorismo;
- b) forniscono consulenza legale a fini di riciclaggio, reati presupposto associati o finanziamento del terrorismo; o
- c) sono a conoscenza del fatto che il cliente chiede consulenza legale a fini di riciclaggio, reati presupposto associati o finanziamento del terrorismo. La conoscenza o il fine possono essere desunti da circostanze di fatto oggettive.

• **REGOLAMENTO (UE) 2024/1624**

• **Il tramonto del *legal privilege*, del segreto professionale e dei principi *nemo tenetur se ipsum accusare* e *nemo tenetur edere contra se*?**

• Art. 70 (Disposizioni specifiche per la segnalazione di sospetti da parte di talune categorie di soggetti obbligati)

• 2. *I notai, gli avvocati, altri liberi professionisti legali, i revisori dei conti, i contabili esterni e i consulenti tributari sono esentati dagli obblighi di cui all'articolo 69, paragrafo 1 [SOS], nella misura in cui tale esenzione riguarda informazioni che essi ricevono o ottengono su un cliente, nel corso dell'esame della sua posizione giuridica o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, a prescindere dal fatto che le informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.*

L'esenzione di cui al primo comma non si applica quando i soggetti obbligati ivi menzionati:

- a) *sono coinvolti nel riciclaggio di denaro, nei reati presupposto associati o nel finanziamento del terrorismo;*
- b) *forniscono consulenza legale a fini di riciclaggio, reati presupposto associati o finanziamento del terrorismo; o*
- c) *sono a conoscenza del fatto che il cliente chiede consulenza legale a fini di riciclaggio, reati presupposto associati o finanziamento del terrorismo; la conoscenza o il fine possono essere desunti da circostanze di fatto oggettive.*

• 3. *Oltre alle situazioni di cui al paragrafo 2, secondo comma, ove giustificato sulla base dei rischi più elevati di riciclaggio, di reati presupposto associati o di finanziamento del terrorismo connesso a determinati tipi di operazioni, gli Stati membri possono decidere che l'esenzione di cui al paragrafo 2, primo comma, non si applichi a tali tipi di operazioni e, se del caso, imporre obblighi di segnalazione supplementari ai soggetti obbligati di cui al medesimo paragrafo*

• DIRETTIVA (UE) 2024/1640 DEL 19 GIUGNO 2024 (AMLD6) - 10.07.2027

- possibilità da parte dei singoli Stati di **estendere la disciplina antiriciclaggio a settori a rischio**
- i cambiavalute e gli uffici per l'incasso di assegni, nonché i **prestatori di servizi relativi a società o trust**, per poter operare devono disporre di una licenza o devono essere registrati in un pubblico registro. i titolari effettivi di tali soggetti devono soddisfare requisiti di onorabilità e agiscano con onestà e integrità;
- procedure antiriciclaggio per gli Stati membri quando **concedono la residenza** in cambio di qualsiasi tipo di investimento, come trasferimenti in conto capitale, acquisto o locazione di immobili, investimenti in titoli di Stato, investimenti in società, donazione o dotazione di un'attività che contribuisce al bene pubblico e contributi al bilancio statale;
- presso ogni Stato istituzione di un registro nazionale dei titolari effettivi accessibili alle Autorità pubbliche competenti oltre a *«qualsiasi persona fisica o giuridica in grado di dimostrare un interesse legittimo nella prevenzione e alla lotta contro il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo abbia accesso alle seguenti informazioni sulla titolarità effettiva dei soggetti giuridici e degli istituti giuridici contenute nei registri centrali interconnessi di cui all'articolo 10, senza allertare il soggetto giuridico o l'istituto giuridico interessato»*. Si considerano titolari di un interesse legittimo, tra gli altri, i seguenti:

• DIRETTIVA (UE) 2024/1640 DEL 19 GIUGNO 2024 (AMLD6)

- a) persone che agiscono a fini giornalistici, di segnalazione o di qualsiasi altra forma di espressione nei media, che sono connesse alla prevenzione o alla lotta contro il riciclaggio, i reati presupposto associati o il finanziamento del terrorismo;
- b) organizzazioni della società civile, compresi le organizzazioni non governative e il mondo accademico, che sono connesse alla prevenzione o alla lotta contro il riciclaggio, i reati presupposto associati o il finanziamento del terrorismo;
- c) persone fisiche o giuridiche che possono eseguire un'operazione con un soggetto giuridico o un istituto giuridico e che desiderano prevenire qualsiasi connessione tra tale operazione e il riciclaggio, i reati presupposto associati o il finanziamento del terrorismo;
- Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi responsabili dei registri centrali adottino misure per verificare l'esistenza dell'interesse legittimo sulla base di documenti, informazioni e dati ricevuti dalla persona fisica o giuridica che chiede l'accesso al registro centrale
- In circostanze eccezionali stabilite dal diritto nazionale, qualora l'accesso esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione, o qualora il titolare effettivo sia minore di età o altrimenti incapace, gli Stati membri prevedono un'esenzione a tale accesso a tutte o parte delle informazioni personali sul titolare effettivo. Gli Stati membri provvedono affinché tali esenzioni siano concesse, caso per caso, previa una valutazione dettagliata della natura eccezionale delle circostanze e la conferma che sussistono tali rischi sproporzionati.

• DIRETTIVA (UE) 2024/1640 DEL 19 GIUGNO 2024 (AMLD6)

Registri dei conti bancari e sistemi elettronici di reperimento dei dati: Gli Stati membri istituiscono meccanismi centralizzati automatici, quali registri centrali o sistemi elettronici centrali di reperimento dei dati, che consentano l'identificazione tempestiva di qualsiasi persona fisica o giuridica che detenga o controlli conti di pagamento o conti bancari identificati dall'IBAN, IBAN virtuali compresi, conti titoli, conti di cripto-attività, e **cassette di sicurezza** detenuti da un ente creditizio o da un ente finanziario nel loro territorio;

Punto di accesso unico alle informazioni sui beni immobili: gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti abbiano gratuitamente un accesso immediato e diretto alle informazioni che consentono l'identificazione tempestiva di qualsiasi bene immobile e delle persone fisiche o giuridiche o degli istituti giuridici che possiedono tale terreno o bene immobile, nonché alle informazioni che consentono l'identificazione e l'analisi delle operazioni relative a beni immobili;

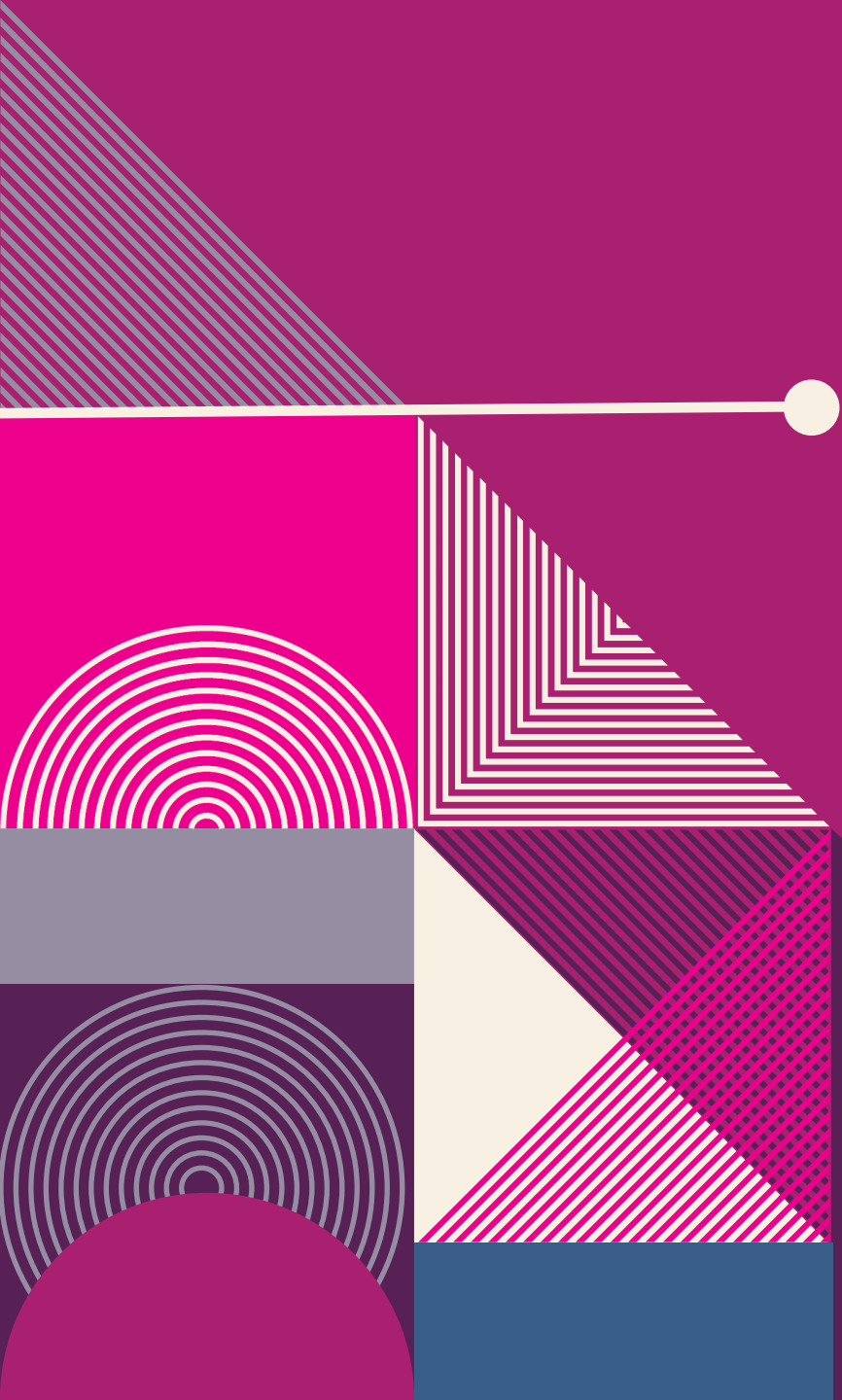
Unità di informazione finanziaria (FIU): ciascuno Stato membro istituisce una FIU per prevenire, individuare e combattere efficacemente il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. La FIU è l'unità centrale nazionale unica responsabile per la ricezione e l'analisi delle segnalazioni trasmesse dai soggetti obbligati. Gli Stati membri provvedono affinché, in presenza del sospetto che un'operazione sia collegata ad attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, sia conferita alle FIU la facoltà di intraprendere, direttamente o indirettamente, azioni urgenti per sospendere o rifiutare il consenso a tale operazione;

• DIRETTIVA (UE) 2024/1640 DEL 19 GIUGNO 2024 (AMLD6)

• Gli Stati membri provvedono affinché alle FIU sia **conferito il potere di incaricare i soggetti obbligati di monitorare**, per un periodo specificato dalla FIU, le operazioni o le attività effettuate tramite uno o più conti bancari o di pagamento o conti di crypto-attività o altri rapporti d'affari gestiti dal soggetto obbligato per persone che presentano un rischio significativo di riciclaggio, di reati presupposto associati o di finanziamento del terrorismo;

• Gli Stati membri provvedono affinché ai **soggetti obbligati siano imposte sanzioni pecuniarie** (pari all'importo più elevato tra il doppio dell'importo del beneficio derivante dalla violazione, se tale beneficio può essere determinato, e 1 000 000 €) per violazioni gravi, ripetute o sistematiche, commesse intenzionalmente o per negligenza, degli obblighi di cui alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1624 indicate di seguito:

- a) capo II (politiche, procedure e controlli interni dei soggetti obbligati);
- b) capo III (adeguata verifica della clientela);
- c) capo V (obblighi di segnalazione);
- d) articolo 77 (conservazione dei dati).



V. LEGGE 13 GIUGNO 2025, N. 91 DELEGA AL GOVERNO PER IL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE EUROPEE E L'ATTUAZIONE DI ALTRI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA - LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2024

Art. 14

Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, e del regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010

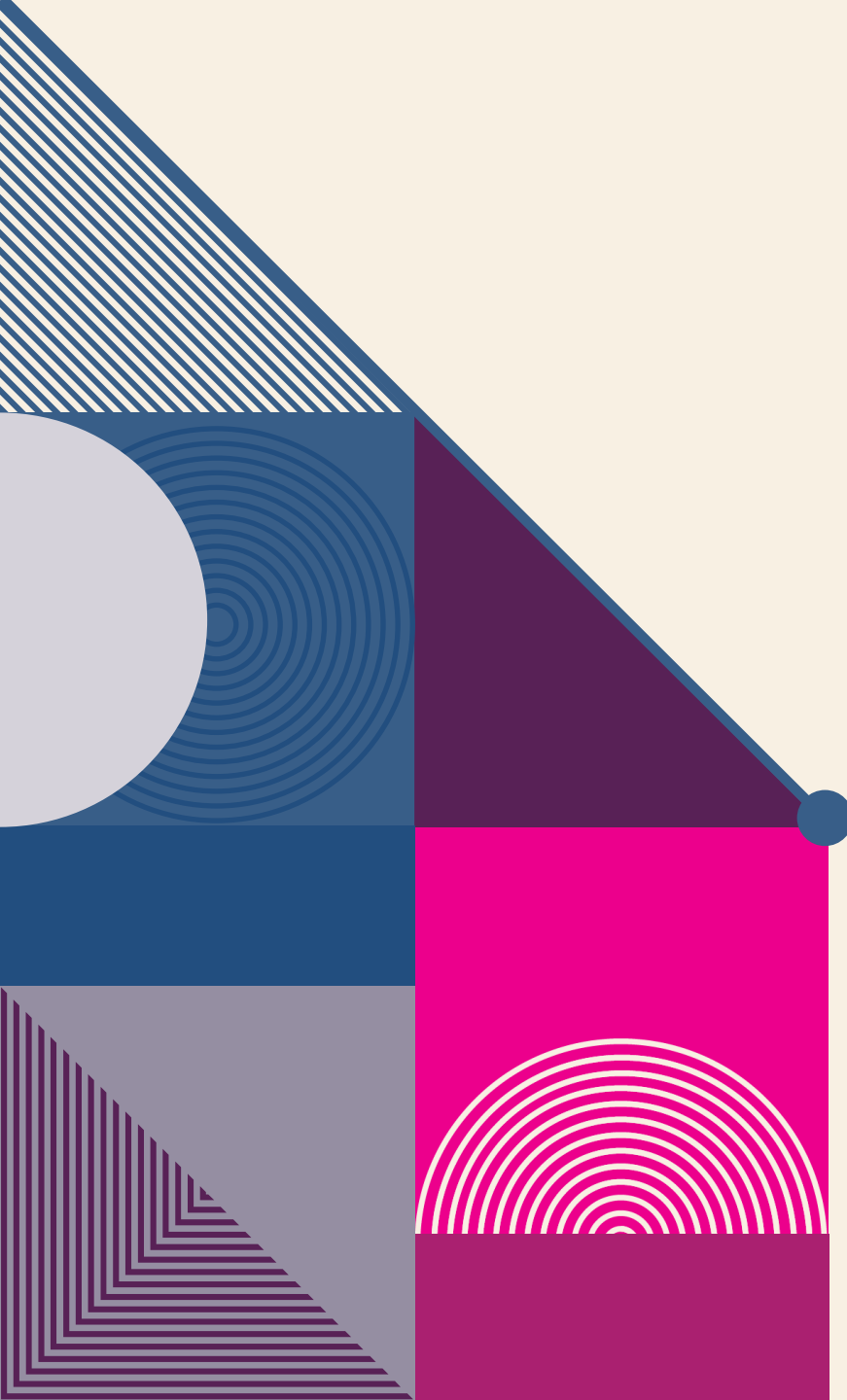
ART. 14 L. N. 91/2025

La legge europea prevede l'attuazione dei Regolamenti EU tramite l'adozione di uno o più decreti legislativi che dovranno attenersi, tra i tanti, ai seguenti criteri e direttive:

- l'aggiornamento delle disposizioni nazionali con particolare riguardo agli adempimenti richiesti ai soggetti obbligati, sulla base dei principi di proporzionalità e di approccio in base al rischio nonché, ove possibile, in un'ottica di semplificazione degli oneri e di efficacia della gestione dei rischi più elevati;
- l'adeguamento delle misure di prevenzione e contrasto dell'utilizzo del sistema economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo alla luce dell'evoluzione tecnologica, soprattutto in materia di sistemi e strumenti di pagamento;
- il rafforzamento dei presidi a tutela della riservatezza dei dati e delle informazioni, con particolare riferimento a quelle attinenti alla segnalazione di operazioni sospette;

ART. 14 L. N. 91/2025

- predisporre i necessari adeguamenti, integrazioni e modifiche della normativa vigente in materia di trasparenza della titolarità effettiva, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali, al fine di migliorare la trasparenza delle persone giuridiche, degli altri soggetti diversi dalle persone fisiche e dei trust e di prevenire e contrastare fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo commessi o comunque agevolati ricorrendo strumentalmente alla costituzione ovvero all'utilizzo di società, di amministrazioni fiduciarie, di altri istituti affini o di atti e negozi giuridici idonei a costituire autonomi centri di imputazione giuridica;
- adeguare il sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1624 e della direttiva (UE) 2024/1640, con previsione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive nonché nel rispetto dei criteri di irrogazione e dei massimi edittali di cui alla citata direttiva

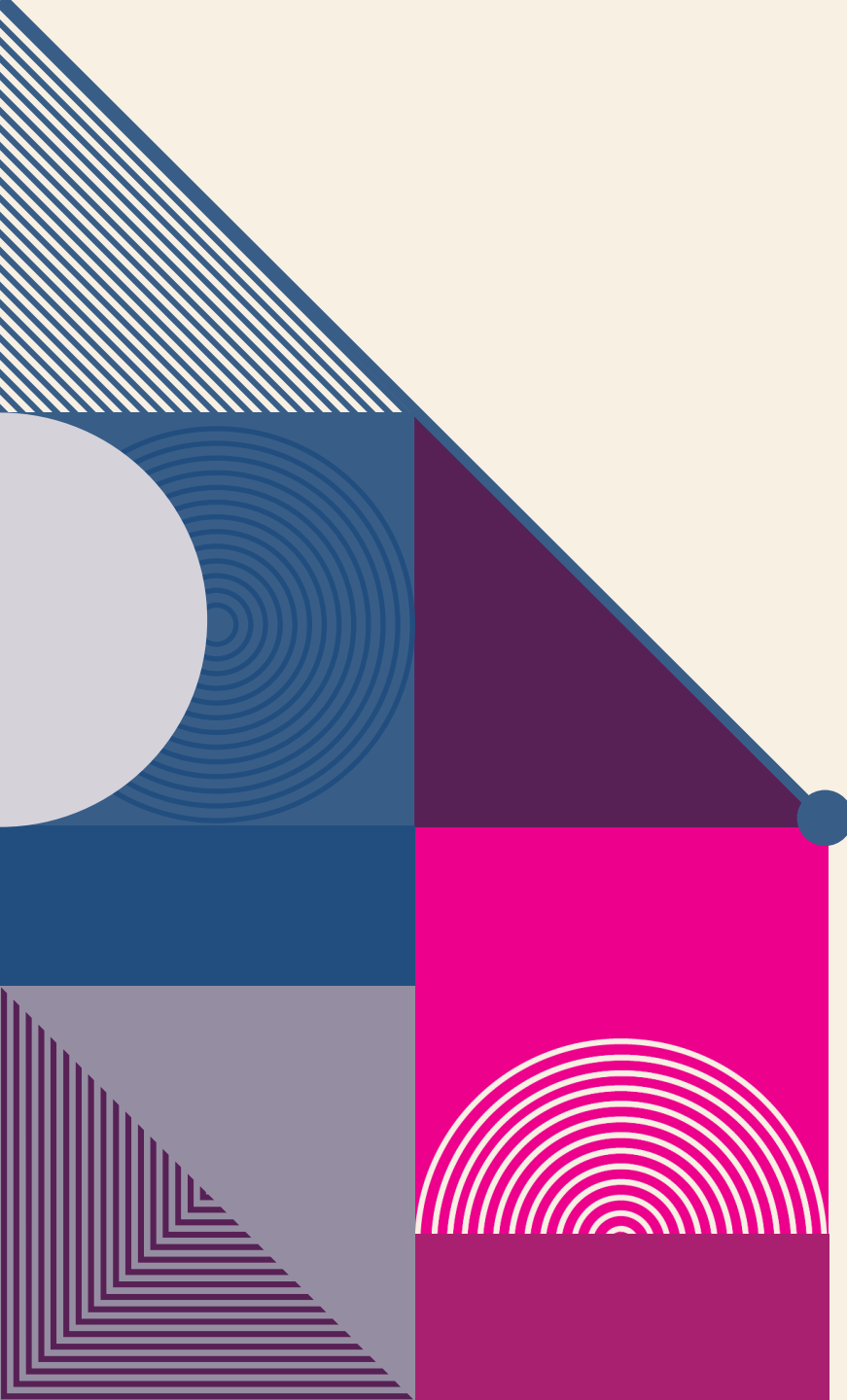


L'ART. 21 LEGGE ANTIRICICLAGGIO A SEGUITO DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.LGS. N. 210/2025

1. Le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile e le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, comunicano le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della conservazione in apposita sezione. L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la medesima sanzione di cui all'articolo 2630 del codice civile.

2. L'accesso alla sezione è consentito:

- a) al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Autorità di vigilanza di settore, all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, alla Direzione investigativa antimafia, alla Guardia di finanza che opera nei casi previsti dal presente decreto attraverso il Nucleo Speciale Polizia Valutaria senza alcuna restrizione;
- b) alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
- c) all'autorità giudiziaria, conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali;



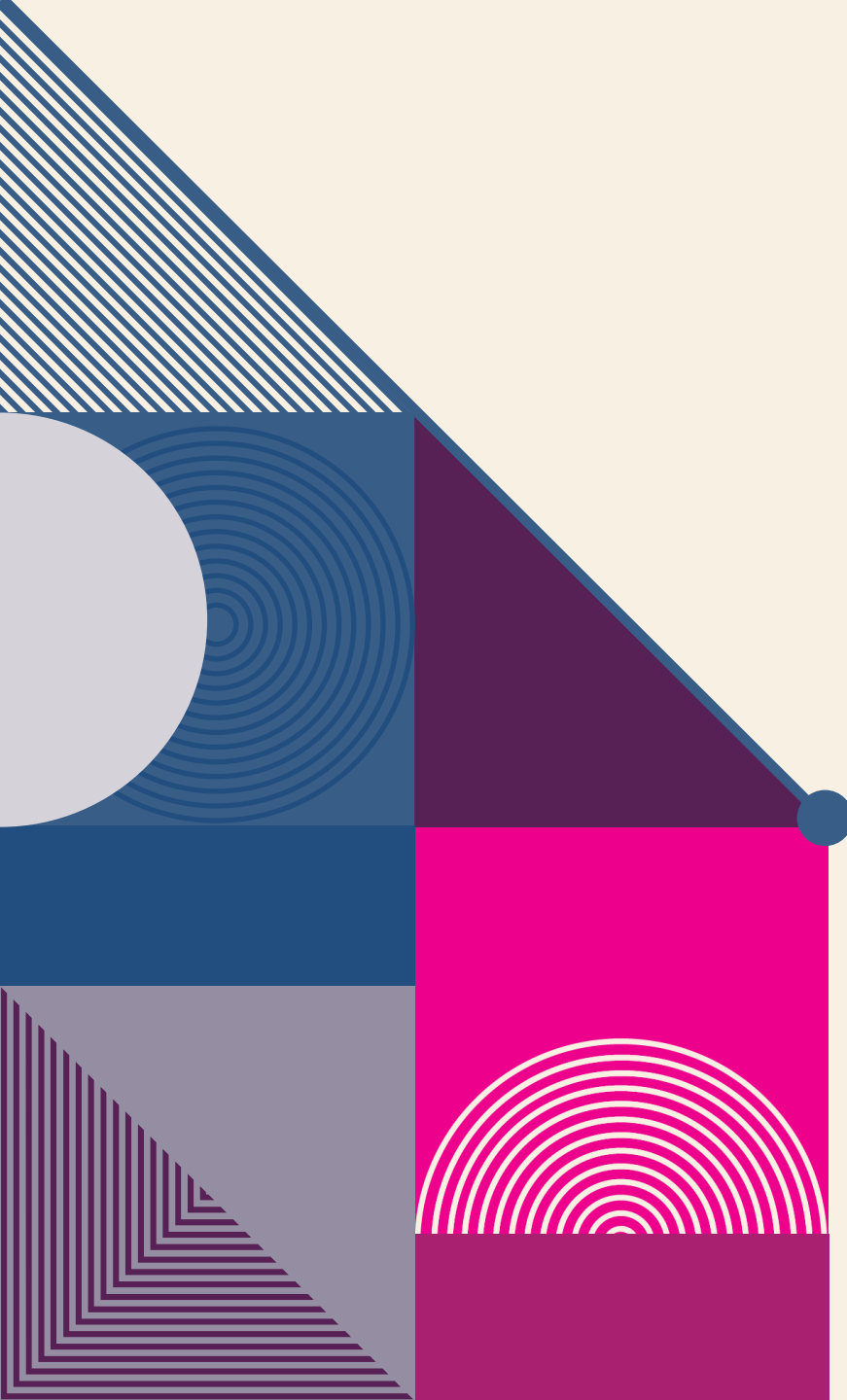
L'ART. 21 LEGGE ANTIRICICLAGGIO A SEGUITO DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.LGS. N. 210/2025

- c) all'autorità giudiziaria, conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali;
- d) alle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale, secondo modalità di accesso idonee a garantire il perseguimento di tale finalità, stabilite in apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
- e) ai soggetti obbligati, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica, previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

L'ART. 21 LEGGE ANTIRICICLAGGIO A SEGUITO DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.LGS. N. 210/2025

f) ~~al pubblico, dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580~~ **dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata, qualora abbiano evidenze concrete e documentate della non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale.**

L'interesse deve essere diretto, concreto e attuale e, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non deve coincidere con l'interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata. L'accesso ha ad oggetto il nome, il cognome, il mese e l'anno di nascita, il paese di residenza e la cittadinanza del titolare effettivo e le condizioni, di cui all'articolo 20, in forza delle quali il titolare effettivo è tale. In circostanze eccezionali, l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva può essere escluso, in tutto o in parte, qualora l'accesso esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una persona incapace o minore d'età, secondo un approccio caso per caso e previa dettagliata valutazione della natura eccezionale delle circostanze. I dati statistici relativi al numero delle esclusioni deliberate e alle relative motivazioni sono pubblicati e comunicati alla Commissione europea con le modalità stabilite dal decreto [...];



L'ART. 21 LEGGE ANTIRICICLAGGIO A SEGUITO DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.LGS. N. 210/2025

5. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti:

a) i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust e degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana da comunicare al Registro delle imprese nonché le modalità e i termini entro cui effettuare la comunicazione;

b) le modalità attraverso cui le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust e degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana sono rese tempestivamente accessibili alle autorità di cui al comma 2, lettera a);

c) le modalità di consultazione delle informazioni da parte dei soggetti obbligati e i relativi requisiti di accreditamento;

d) i termini, la competenza e le modalità di svolgimento del procedimento volto a rilevare la ricorrenza delle cause di esclusione dell'accesso e a valutare la sussistenza dell'interesse all'accesso in capo ai soggetti **al comma 2, lettera f), e** di cui al comma 4, lettera d-bis), nonché i mezzi di tutela dei medesimi soggetti interessati avverso il diniego opposto dall'amministrazione procedente;

[...]



VI. L'ACCESSO AL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI E LA PREGIUDIZIALE EUROUNITARIA PENDENTE (LE SOCIETA' FIDUCIARIE)

CONS. ST., ORD., 15 OTTOBRE 2024 RIMESMISSIONE ALLA CGUE DELLE SEGUENTI QUESTIONI

- I) “Se la nozione di “istituti giuridici” di cui all’articolo 31, par. 1, par. 2, par. 10, della Direttiva (UE) n. 2015/849, come modificato dalla Direttiva (UE) n. 2018/843 che compare nella versione italiana debba essere interpretata nel senso che essa si riferisce, in conformità a quanto evincibile dalle altre versioni linguistiche principali e dal contesto e dalle finalità della Direttiva, alla sussistenza di una unione organica delle norme e dei principî che regolano un fenomeno sociale, o, invece, ad una concreta e specifica operazione economico-giuridico o, ancora, a tipologie di operazioni economico-giuridiche valutate secondo le loro caratteristiche sostanziali, che abbiano, in ogni caso, assetto o funzioni affini a quelli dei trust”;
- II) Se l’articolo 31, par. 10, della Direttiva (UE) n. 2015/849, come modificato dalla Direttiva (UE) n. 2015/849, debba essere interpretato nel senso che le notifiche effettuate dagli Stati membri e la Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio della Commissione non hanno valenza normativa vincolante ma sono atti meramente ricognitivi degli istituti giuridici affini ai trust presenti nei vari ordinamenti, con la conseguenza che spetta, comunque, al Giudice nazionale e a codesta C.G.U.E. verificare, in caso di contestazione, la sussistenza di tale affinità rispetto ai trust dell’assetto o delle funzioni di tali istituti alla luce delle sole disposizioni della Direttiva, non potendosi ritenere tali atti integrativi del diritto unionale vincolante;

CONS. ST., ORD., 15 OTTOBRE 2024 RIMESMISSIONE ALLA CGUE DELLE SEGUENTI QUESTIONI

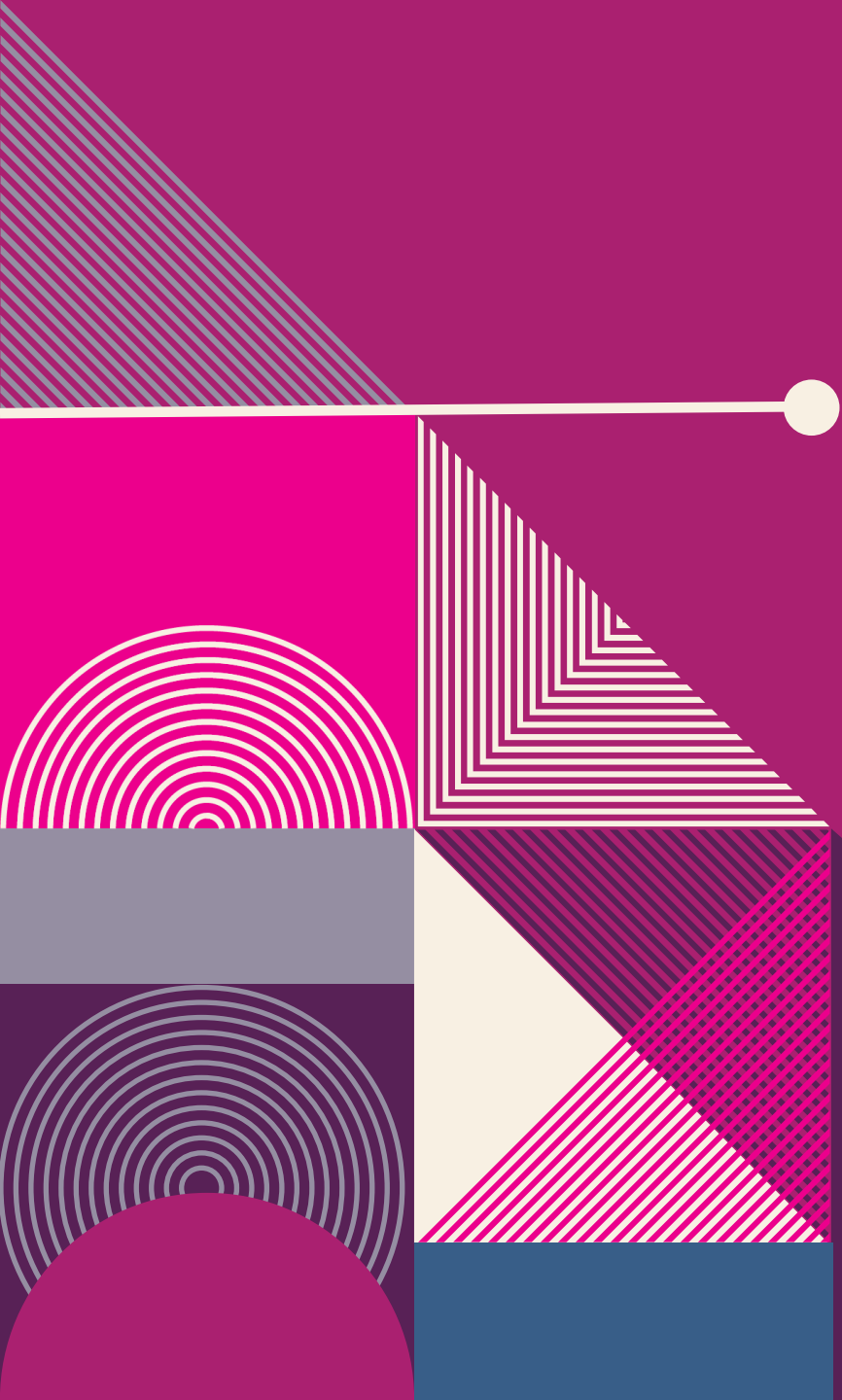
III) Se il diritto dell'Unione europea e, in particolare, i considerando 1, 2, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, e gli articoli 2, 3, par. 1, n. 6, e 31 della Direttiva (UE) n. 2015/849, e i considerando 4, 5, 16, 17, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, della Direttiva (UE) 2018/843, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una disciplina nazionale come quella di cui agli articoli 1, comma 2, lett. ee), 20, 21 e 22 del D.Lgs. n. 231/2017, nella parte in cui tra ricomprende tra gli istituti giuridici che hanno un assetto e funzioni affini a quelli dei trust i mandati fiduciari delle dalle Società fiduciarie;

IV) Se il diritto dell'Unione europea e, in particolare, il principio di proporzionalità, e le disposizioni contenute nell'art. 31, par. 1, della Direttiva (UE) (UE) n. 2015/849, in combinato disposto con l'art. 5, par. 4, del T.U.E. e con i considerando n. 5 e n. 27 della Direttiva (UE) n. 2018/843, osti ad una disciplina nazionale come quella di cui agli articoli 1, comma 2, lett. ee), 20, 21 e 22 del D.Lgs. n. 231/2017, nella parte in cui tra ricomprende tra gli istituti giuridici che hanno un assetto e funzioni affini a quelli dei trust i mandati fiduciari delle dalle Società fiduciarie, sebbene l'attività di tali Società sia sottoposta ad una serie di obblighi e soggetta alla vigilanza di varie Autorità nazionali e considerati i rischi che le operazioni poste in essere possono comportare;

CONS. ST., ORD., 15 OTTOBRE 2024 RIMESMISSIONE ALLA CGUE DELLE SEGUENTI QUESTIONI

V) Se le disposizioni di cui all'art. 31, par. 1, par. 2, e par. 10, della Direttiva (UE) n. 2015/849, come modificata dalla Direttiva (UE) n. 2018/843 sia invalidi per contrarietà alle disposizioni di cui agli artt. 114 e 288, par. 3, del T.F.U.E. e al principio dell'effetto utile;

VI) Se il diritto dell'Unione europeo e, in particolare, i considerando n. 1, 2, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, della Direttiva (UE) n. 2015/849, nonché gli art. 30 e 31 di tale Direttiva, i considerando n. 4, 5, 16-17, 25-34 della Direttiva (UE) n. 2018/843, gli artt. 6, 7, 8, 16, della C.D.F.U.E. e il principio di proporzionalità di cui all'art. 5, par. 4, del T.U.E. devono essere interpretati – anche alla luce della sentenza di codesta Corte, 22.11.2022, cause riunite C-37/20 e C-601/20, nel senso che essi ostano ad una disciplina come quella di cui all'art. 21, comma 4, lett. d-bis), del D.Lgs. n. 231/2007, e 7, comma 2, del D.M. n. 55/2022, che consente l'accesso ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, qualora abbiano evidenze concrete e documentate della non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale, richiedendo, altresì, che l'interesse sia diretto, concreto ed attuale e, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non debba coincidere con l'interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata



VII. ISTRUZIONI PER LA RILEVAZIONE E LA SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE

Banca d'Italia 18 dicembre 2025

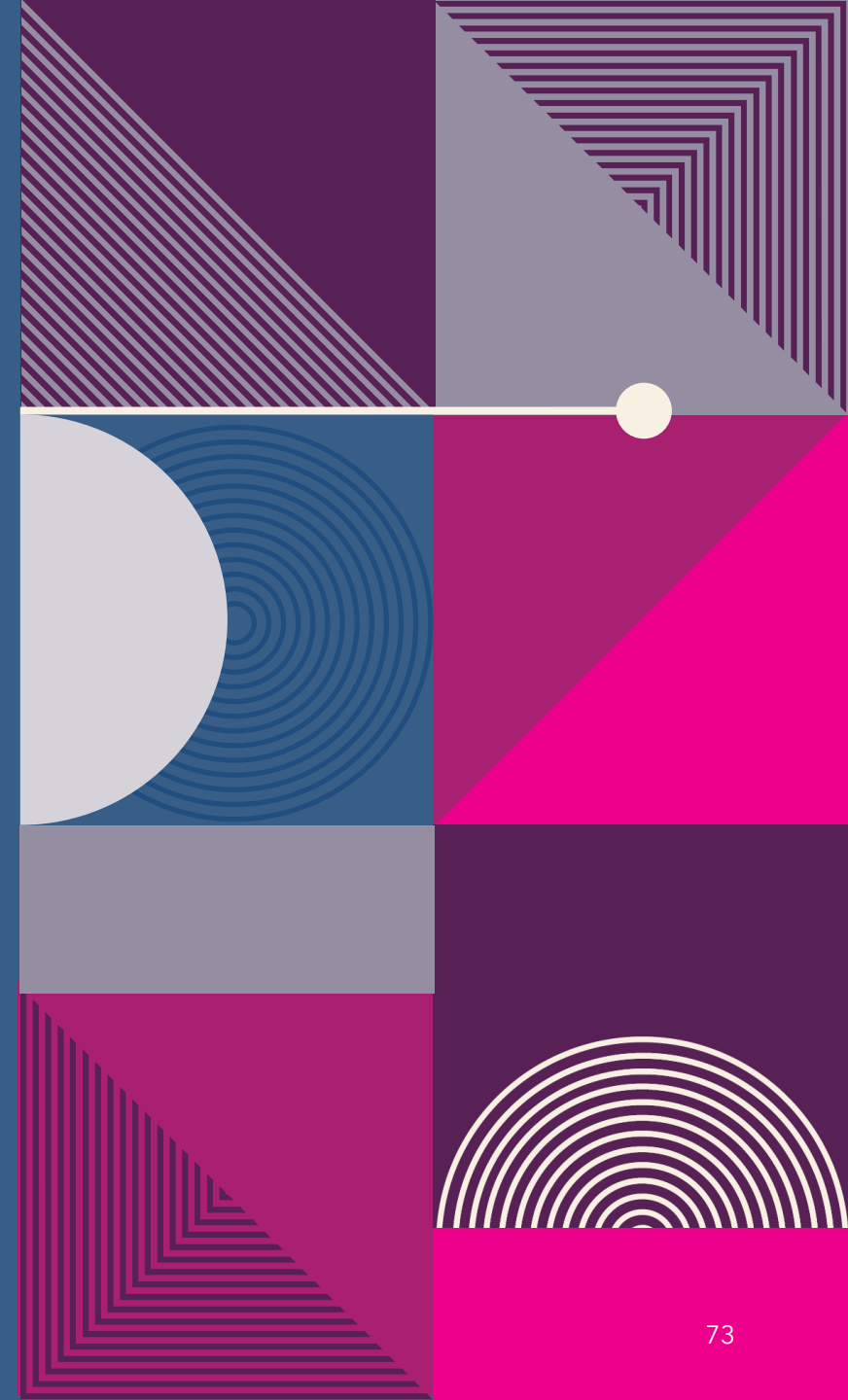
INDIVIDUAZIONE DELLE ANOMALIE

Le anomalie di natura soggettiva e oggettiva possono essere individuate secondo modalità che variano in funzione delle caratteristiche, dell'attività e della complessità organizzativa del destinatario e nel rispetto del principio di proporzionalità.

I professionisti devono adottare criteri di selezione delle operatività significative in base al rischio di riciclaggio, di attività criminosa e di finanziamento del terrorismo.

L'avvocato deve esaminare nel continuo la complessiva operatività dei soggetti con i quali intrattiene rapporti continuativi.

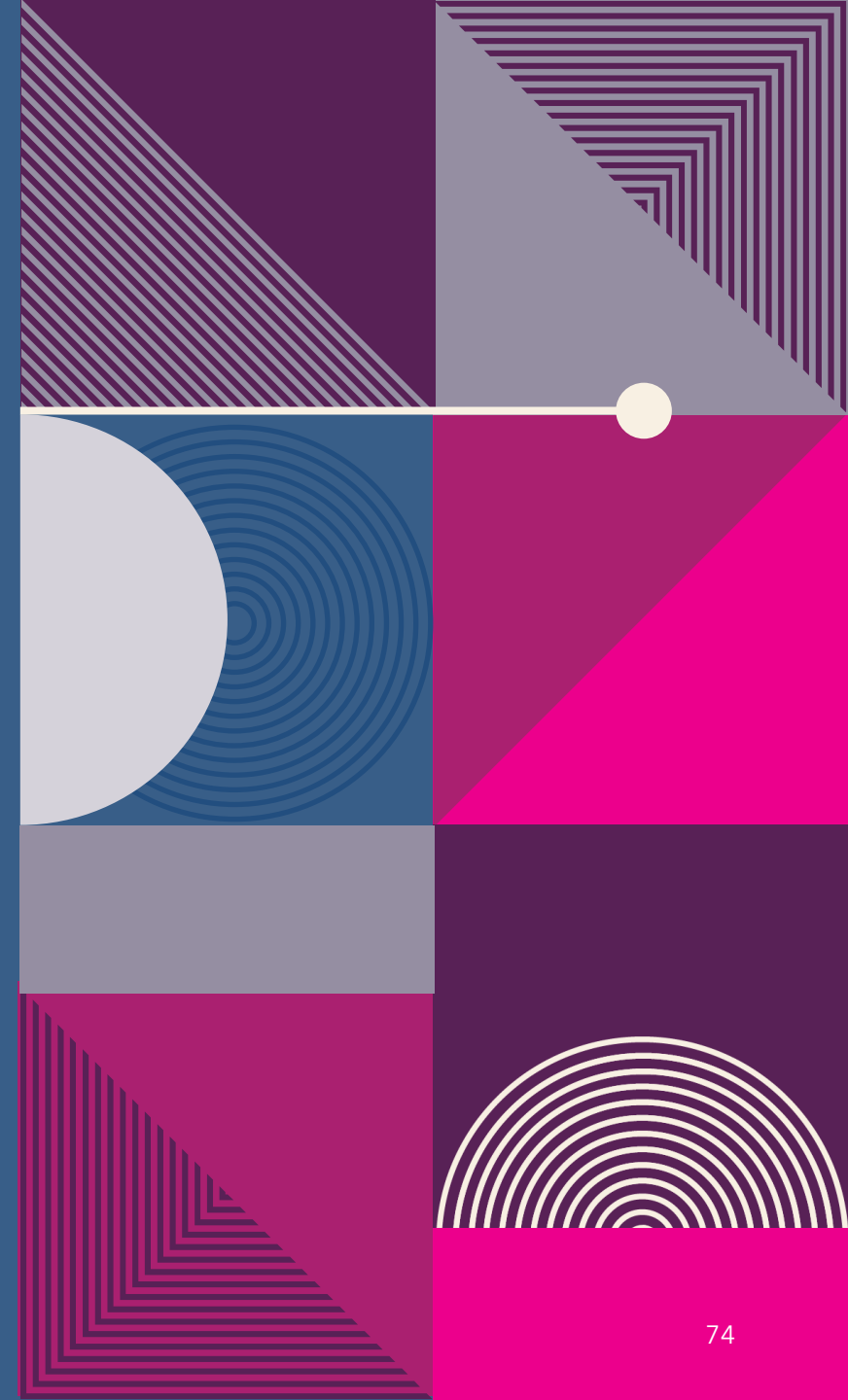
Nel caso di operatività ripetute con lo stesso destinatario al di fuori di rapporti continuativi, in particolare se in un arco di tempo circoscritto, assume rilievo la complessiva conoscenza che il destinatario può aver maturato sul soggetto



INDIVIDUAZIONE DELLE ANOMALIE

L'utilizzo di strumenti, anche informatici, basati su regole e parametri quantitativi e qualitativi, è funzionale all'individuazione delle operatività anomale.

Fuori dai casi di impiego obbligatorio dei predetti strumenti ai sensi del decreto antiriciclaggio, il ricorso ai medesimi è opportuno in presenza di attività caratterizzate da operazioni frequenti o della stessa tipologia, in funzione delle esigenze di contenimento del rischio. Nell'ambito dei predetti strumenti rientrano anche quelli basati su sistemi di intelligenza artificiale

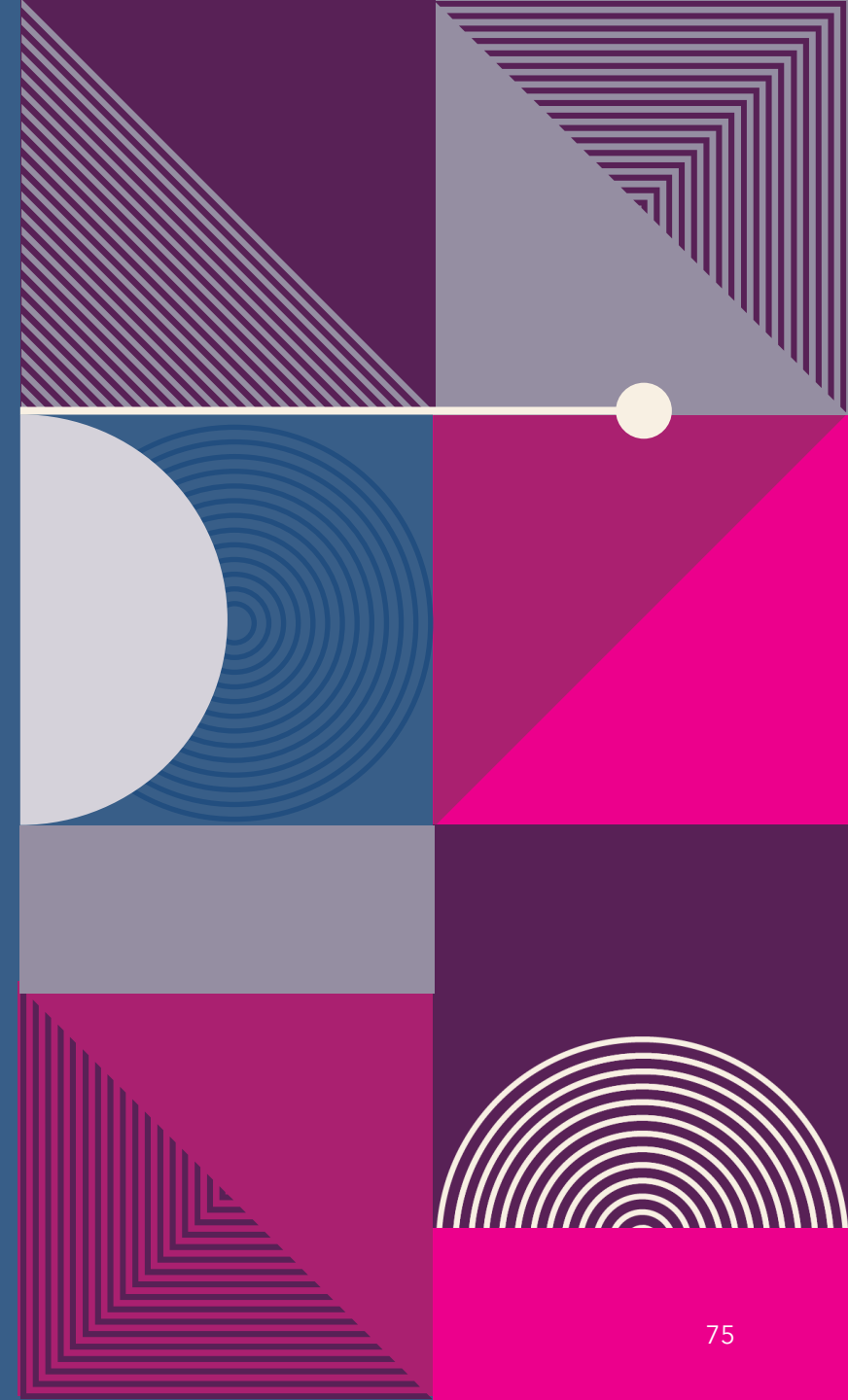


ESAME DELLE ANOMALIE

I destinatari esaminano le anomalie al fine di valutare la ricorrenza o meno di motivi di sospetto.

I destinatari mettono in correlazione il soggetto e la sua operatività, compiuta o tentata, considerano le sue controparti o soggetti collegati, soffermandosi, a titolo esemplificativo, sul rapporto tra la tipologia e le caratteristiche dell'operatività e il profilo del soggetto, sui relativi importi o su comportamenti omissivi o riluttanti, circostanze pregiudizievoli, opache, inusuali o illogiche.

Il processo di valutazione può legittimamente concludersi con l'esclusione del sospetto, anche in presenza di ipotesi astrattamente riconducibili a indicatori di anomalia, qualora in esito all'analisi complessivamente condotta il destinatario non lo reputi sussistente; in tal caso non ricorre l'obbligo di segnalazione



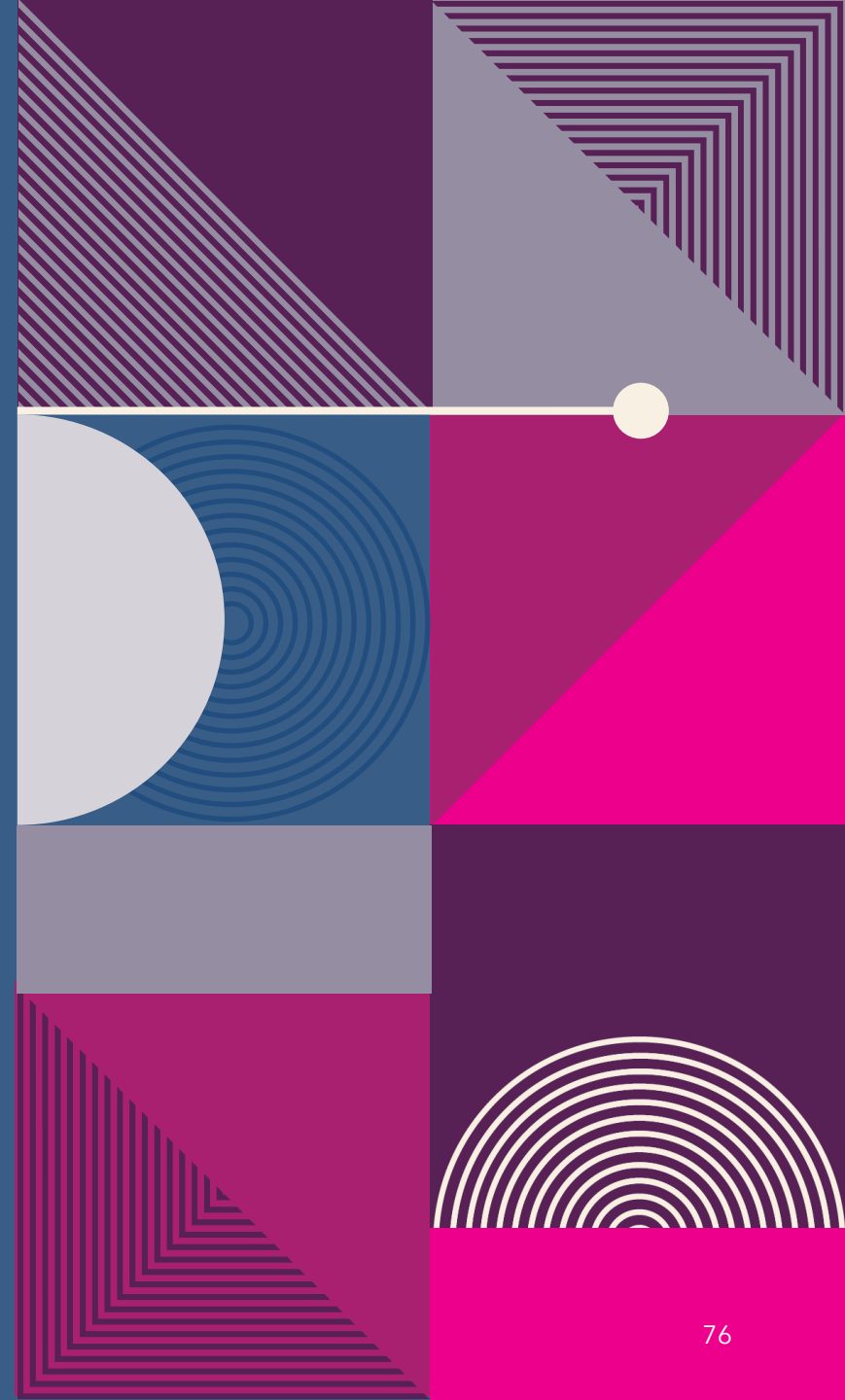
ESAME DELLE ANOMALIE

I destinatari esaminano le anomalie al fine di valutare la ricorrenza o meno di motivi di sospetto.

I destinatari mettono in correlazione il soggetto e la sua operatività, compiuta o tentata, considerano le sue controparti o soggetti collegati, soffermandosi, a titolo esemplificativo, sul rapporto tra la tipologia e le caratteristiche dell'operatività e il profilo del soggetto, sui relativi importi o su comportamenti omissivi o riluttanti, circostanze pregiudizievoli, opache, inusuali o illogiche.

Il processo di valutazione può legittimamente concludersi con l'esclusione del sospetto, anche in presenza di ipotesi astrattamente riconducibili a indicatori di anomalia, qualora in esito all'analisi complessivamente condotta il destinatario non lo reputi sussistente; in tal caso non ricorre l'obbligo di segnalazione.

Il professionista, quando ritiene che il sospetto non sussista, adotta a propria tutela accorgimenti volti ad agevolare la ricostruzione a posteriori delle valutazioni effettuate. In tal senso, è di ausilio la conservazione di una traccia delle predette valutazioni, anche in forma sintetica o con rinvio a eventuali documenti consultati, per avere contezza a distanza di tempo delle ragioni considerate sufficienti per escludere il sospetto.



SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE

In esito al sopra richiamato processo di valutazione, i professionisti selezionano le operazioni sospette e le segnalano alla UIF, esplicitando gli elementi informativi rilevanti a sostegno delle proprie valutazioni, allo scopo di rappresentare compiutamente le circostanze soggettive e oggettive su cui è fondato il sospetto.

Nel caso di sospetto rilevato a partire da anomalie individuate nell'ambito di un partenariato per la condivisione di informazioni, la segnalazione menziona anche l'esistenza del medesimo.

Le seguenti circostanze di per sé non sono sufficienti per effettuare una segnalazione di operazioni sospette:

- i. la presenza di difformità tra le informazioni acquisite in sede di adeguata verifica e quelle tratte da altre fonti disponibili, anche con riguardo al titolare effettivo;
- ii. il rischio elevato attribuito al soggetto cui si riferisce l'operatività, specie se associato all'intero comparto di attività dallo stesso svolta o a specifiche qualifiche del medesimo o derivante da pregresse e datate segnalazioni a suo carico;
- iii. l'individuazione di notizie negative sul soggetto cui è riferita l'operatività ovvero sulle sue controparti o soggetti collegati;

SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE

iv. il fatto di aver appreso, nell'ambito di rapporti di collaborazione o scambi di informazioni tra destinatari, il verificarsi di operatività anomala non collegata a operatività avvenuta presso il destinatario;

v. eventuali richieste di informazioni da parte delle Autorità competenti in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, nell'ambito di approfondimenti o controlli, anche ispettivi, in corso o conclusi, ivi comprese le richieste di informazioni formulate dalla UIF;

vi. la mera ricorrenza di misure reali o personali adottate a carico del soggetto cui è riferita l'operatività in relazione a fattispecie aventi rilevanza penale.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del Provvedimento della UIF del 12 maggio 2023 non costituiscono di per sé elementi sufficienti per inviare una segnalazione o ritenere che la stessa non sia dovuta: a) la mera decisione di concludere o rifiutare il rapporto o la prestazione, anche da parte del soggetto cui è riferita l'operatività; b) la mera ricezione di una richiesta di informazioni o notizia di attività in corso da parte dell'Autorità giudiziaria o degli Organi investigativi o di accertamenti di natura fiscale o tributaria; c) la mera ricorrenza di comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia o nei sub-indici; d) il ricorso a operazioni in contante, anche se reiterato e a prescindere dal superamento delle soglie di cui all'articolo 49 del decreto antiriciclaggio

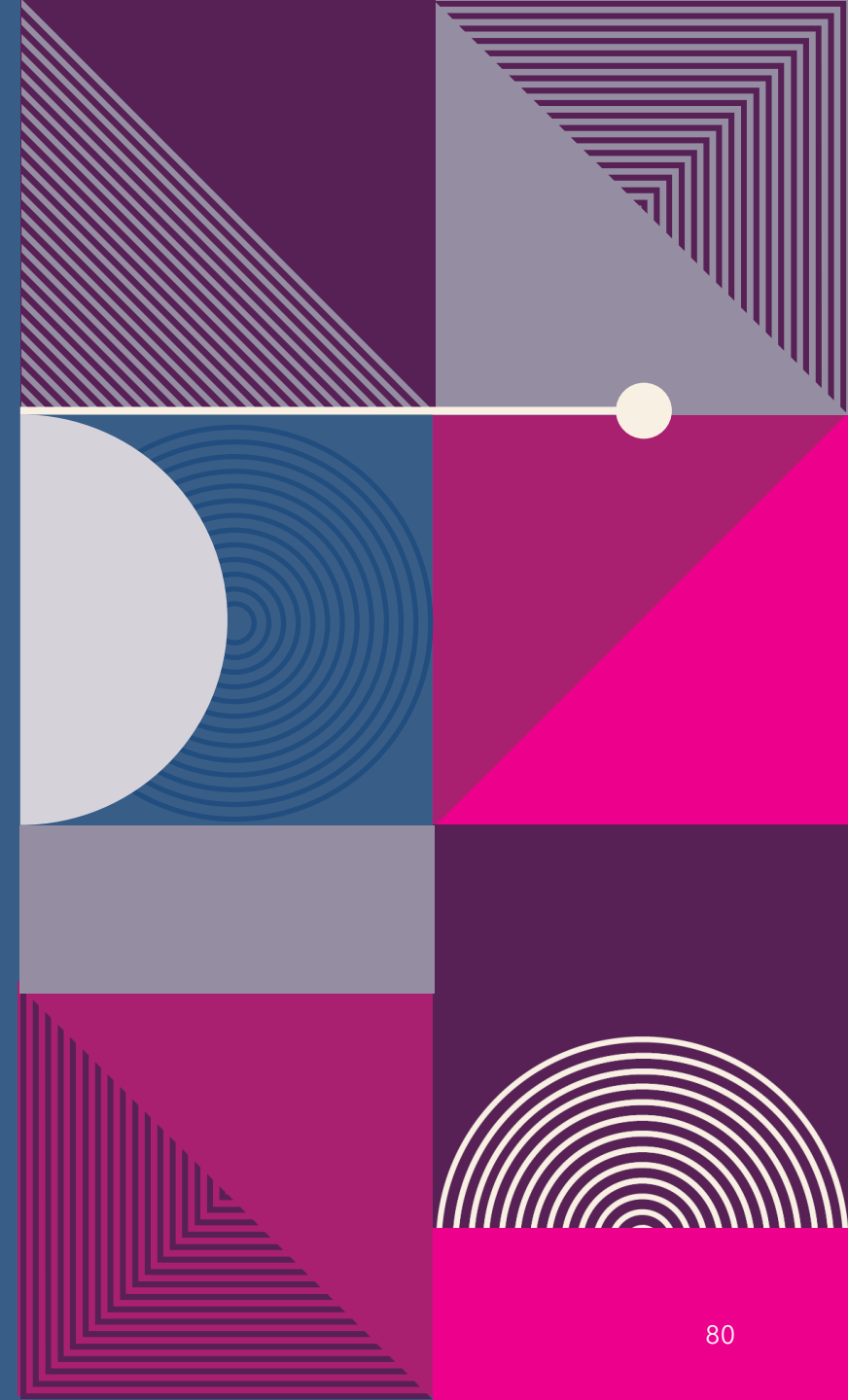
SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE

Nel caso di soggetti e operatività già segnalati, il destinatario valuta attentamente se è opportuno reiterare la segnalazione nel caso di operatività successivamente individuata, evitando una nuova SOS che presenti le medesime caratteristiche della precedente. Al fine di decidere se inviare una nuova segnalazione, il destinatario considera parametri quali il lasso di tempo trascorso tra l'operatività valutata e la precedente segnalata, i soggetti coinvolti nella medesima nonché i flussi di ritorno ricevuti dall'Unità, verificando la presenza di profili nuovi o più gravi di sospetto rispetto a quanto in precedenza comunicato alla UIF

RISERVATEZZA INERENTE ALLE SEGNALAZIONI

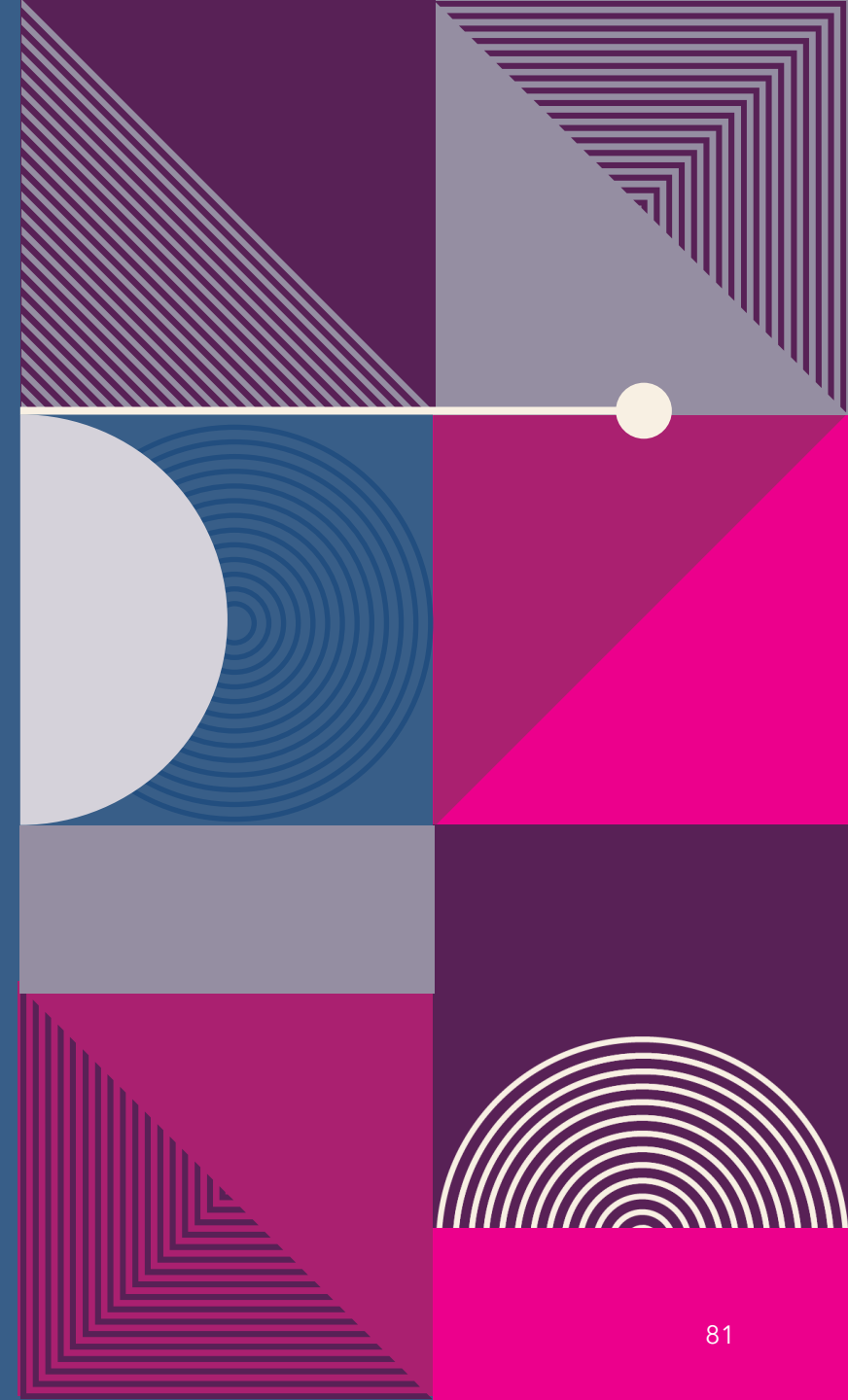
I professionisti adottano misure idonee a mantenere riservate le comunicazioni interne concernenti le valutazioni effettuate e le operazioni sospette rilevate, anche in caso di esternalizzazione a soggetti terzi di alcuni adempimenti in materia antiriciclaggio.

I destinatari adottano ogni cautela per omettere, tra gli elementi descrittivi della segnalazione ovvero nei documenti allegati nonché nelle interlocuzioni con la UIF, ogni riferimento, diretto o indiretto, alla persona fisica che ha rilevato il sospetto o ha partecipato alla valutazione del medesimo nonché allo stesso destinatario e al suo personale. Analogamente, devono essere evitati i riferimenti al personale della UIF o di altre autorità coinvolto in eventuali interlocuzioni o in accertamenti, anche ispettivi, condotti presso il destinatario



TEMPISTICHE DELLA COLLABORAZIONE ATTIVA

L'attività di segnalazione e gli ulteriori scambi di informazioni con la UIF, anche in occasione di approfondimenti svolti da quest'ultima, devono essere improntati alla massima tempestività, fermo restando che i tempi necessari ai professionisti possono variare in funzione dell'urgenza e della complessità del caso. I professionisti si astengono in ogni caso da condotte dilatorie e assicurano pronta collaborazione



SOSPENSIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE

La UIF, d’iniziativa o su richiesta di una delle autorità indicate dal decreto antiriciclaggio, può sospendere presso i destinatari una o più operazioni sospette, anche in assenza di una segnalazione da parte dei medesimi, purché non ne derivi pregiudizio per il corso delle indagini.

Il destinatario può sottoporre alla UIF una o più operazioni sospette per la valutazione dell’esercizio del potere di sospensione, inviando all’Unità una segnalazione contraddistinta da apposito attributo (“Richiesta di sospensione: Sì”) e con l’indicazione dell’operazione o delle operazioni non eseguite. Il destinatario può inoltre preannunciare l’invio di tale segnalazione con e-mail trasmessa alla pertinente casella di posta elettronica indicata nel sito Internet della UIF.

Una volta ricevuta la predetta segnalazione, entro i due giorni lavorativi successivi, la UIF comunica l’insussistenza delle condizioni per l’esercizio del potere di sospensione ovvero l’avvio dell’iter di valutazione della medesima

SOSPENSIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE

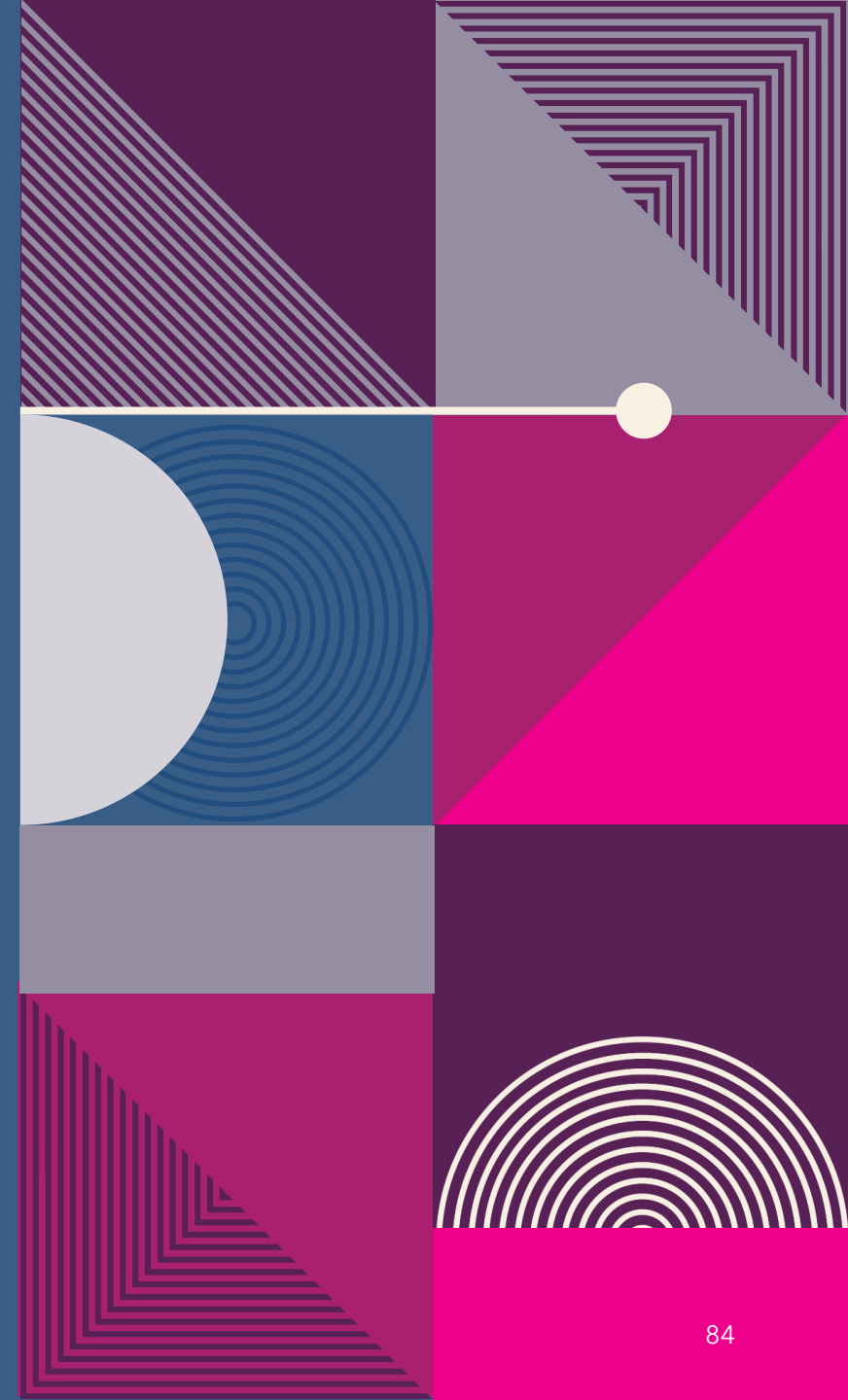
In attesa di conoscere l'esito della valutazione svolta dalla UIF, il destinatario si astiene dall'eseguire l'operazione o le operazioni indicate e svolge un'attività di monitoraggio, comunicando tempestivamente all'Unità modifiche nell'operatività richiesta o ulteriori operazioni sospette suscettibili di valutazione a fini di sospensione.

A tutela della riservatezza e in ottemperanza al divieto di comunicazione delle segnalazioni di operazioni sospette, il destinatario omette di rivelare al cliente che il ritardo nell'esecuzione dell'operazione o delle operazioni è dovuto alla presenza di valutazioni in corso da parte della UIF ai fini dell'esercizio del potere di sospensione.

La sospensione ha una durata massima di cinque giorni lavorativi, che decorrono dalla data di notifica del provvedimento da parte dell'Unità nei confronti del destinatario a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

FLUSSO DI RITORNO DELLA UIF

La UIF fornisce ai destinatari, con cadenza periodica e con modalità idonee a garantire la tutela della riservatezza, indicazioni sulla qualità della collaborazione attiva, attraverso comunicazioni sugli esiti delle segnalazioni, schede di feedback e altri flussi di ritorno. Indicazioni analoghe sono fornite in esito ai controlli svolti dall'Unità

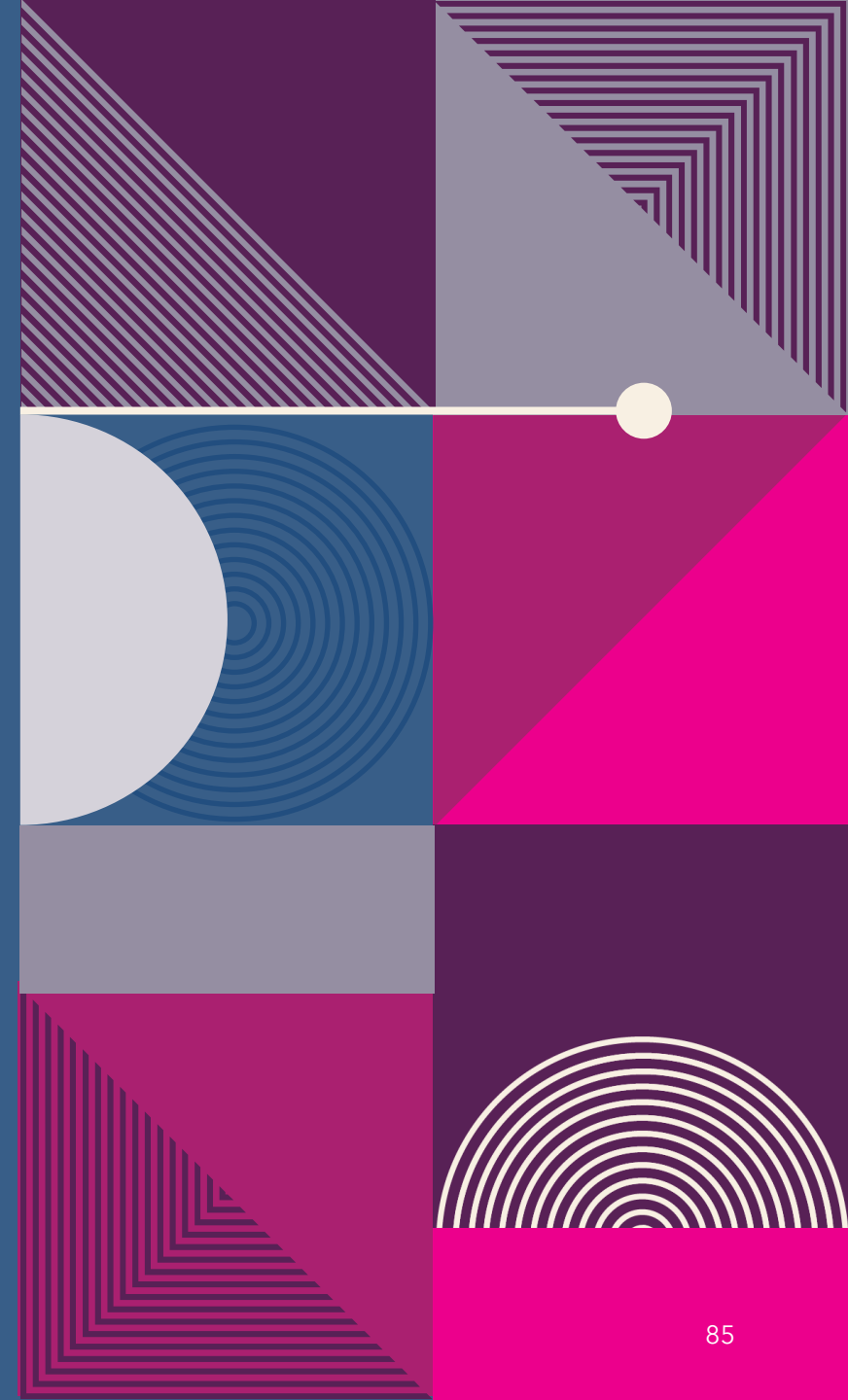


OBBLIGO DI ASTENSIONE

Il decreto antiriciclaggio prevede l'obbligo di astensione nei casi di impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica nonché in caso di operatività con entità giuridiche anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio.

Nei casi di astensione obbligatoria, la SOS andrà inviata alla UIF solo se ricorrono i presupposti indicati dal decreto antiriciclaggio e il destinatario ha valutato sussistente il sospetto sulla base degli indicatori di anomalia e delle presenti istruzioni.

L'impossibilità di identificare o verificare l'identità del titolare effettivo è in particolare presupposto dell'obbligo di astensione mentre non costituisce elemento di per sé sufficiente per l'invio della SOS

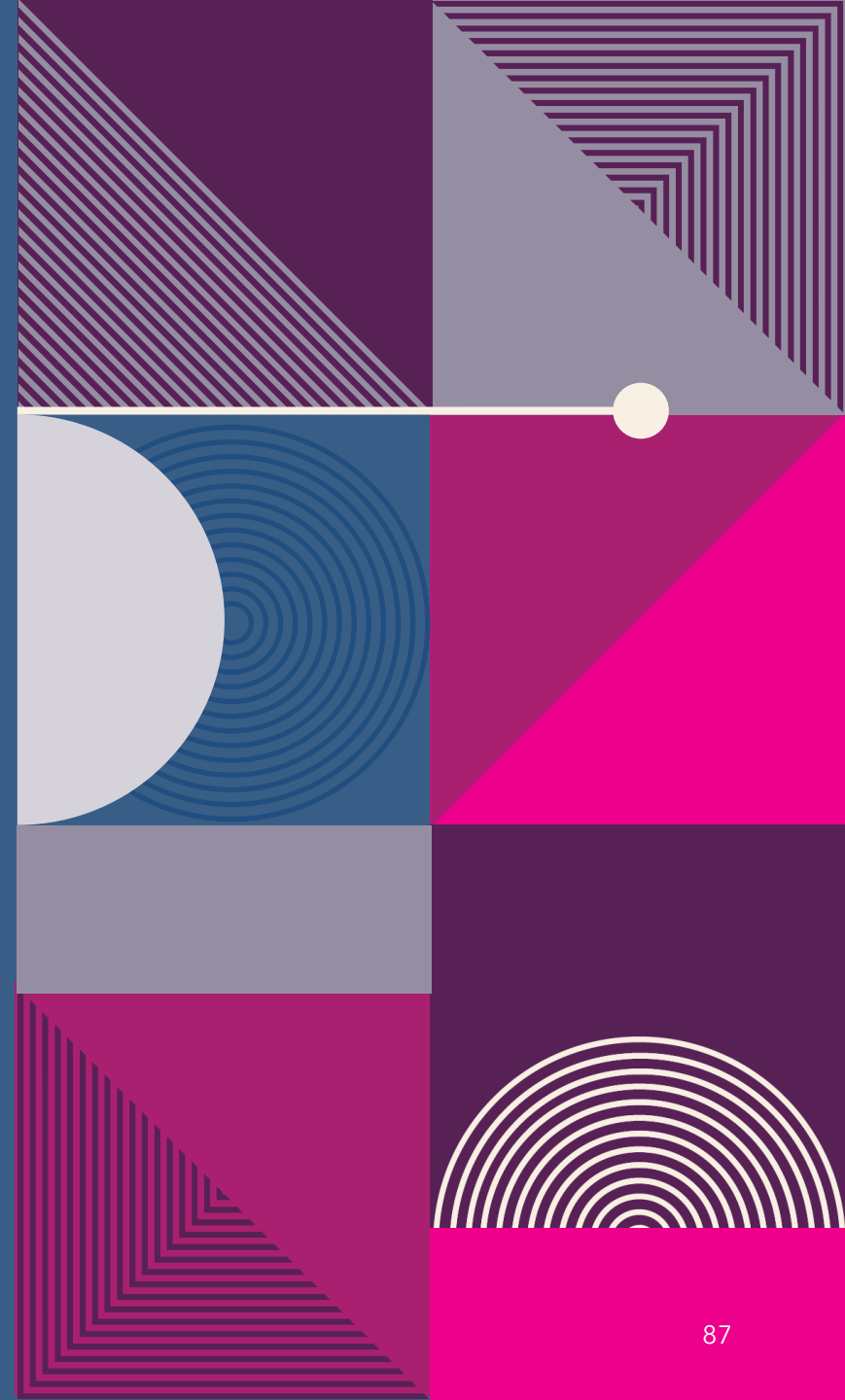


SEGNALAZIONE E COMUNICAZIONI AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Il decreto antiriciclaggio stabilisce che i destinatari comunicano al Ministero dell'Economia e delle finanze le infrazioni concernenti il superamento della soglia di uso del contante (€4.999,99€), entro il termine di 30 giorni da quando il professionista ne ha avuto notizia. La comunicazione al Ministero non è dovuta quando ha a oggetto un'operazione di trasferimento segnalata come sospetta

SEGNALAZIONE E COMUNICAZIONI INERENTI A SOGGETTI DESIGNATI E AD ALTRE MISURE RESTRITTIVE

Non è sufficiente, ai fini della segnalazione, la mera omonimia, qualora il destinatario possa escludere con ragionevole certezza, sulla base di tutti gli elementi disponibili, che il soggetto coincida con quello indicato nelle liste. Tra i dati rilevanti sono comprese le cariche, le qualifiche e ogni altra informazione presente nelle liste che risulti incompatibile con il profilo economico-finanziario e con le caratteristiche oggettive e soggettive del nominativo



ADEMPIMENTI ORGANIZZATIVI

Referente SOS

Ai fini delle presenti istruzioni il destinatario persona fisica e, nel caso di destinatario non coincidente con una persona fisica, il legale rappresentante o il suo delegato sono identificati nel portale Infostat-UIF come referente SOS.

Tale soggetto è incaricato di: conservare i documenti rilevanti relativi alle segnalazioni trasmesse; corrispondere tempestivamente e in modo completo alle richieste della UIF32 o degli Organi investigativi; assicurare la propria presenza e disponibilità in occasione dei controlli svolti ai sensi del decreto antiriciclaggio.

Nel caso di individuazione di un delegato la nomina deve essere espressa e adeguatamente formalizzata da parte del legale rappresentante nonché resa nota all'interno della struttura organizzativa.

ADEMPIMENTI ORGANIZZATIVI

Referente SOS

Il delegato deve essere in possesso di idonei requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità; al delegato è richiesto di svolgere la propria attività con autonomia di giudizio, disponendo di tempo e di risorse adeguate e nel rigoroso rispetto degli obblighi di riservatezza

Il delegato non può essere un soggetto esterno al destinatario o al suo gruppo di appartenenza; può coincidere con il responsabile della funzione antiriciclaggio ove presente. La delega non può essere conferita al responsabile della funzione di revisione interna, ove prevista. Nel rispetto del principio di proporzionalità e laddove sussistano specifiche esigenze il destinatario può nominare più di un delegato. È comunque necessario che tale nomina e le relative motivazioni siano formalizzate dal destinatario, con l'individuazione dei criteri e dei presidi funzionali ad assicurare il coordinamento e la condivisione delle informazioni necessarie a evitare difetti di collaborazione attiva e fenomeni di deresponsabilizzazione.

ADEMPIMENTI ORGANIZZATIVI

Procedura interna di segnalazione delle operazioni sospette

La rilevazione e la valutazione delle operazioni sospette è agevolata dall'adozione di una procedura di segnalazione interna al destinatario.

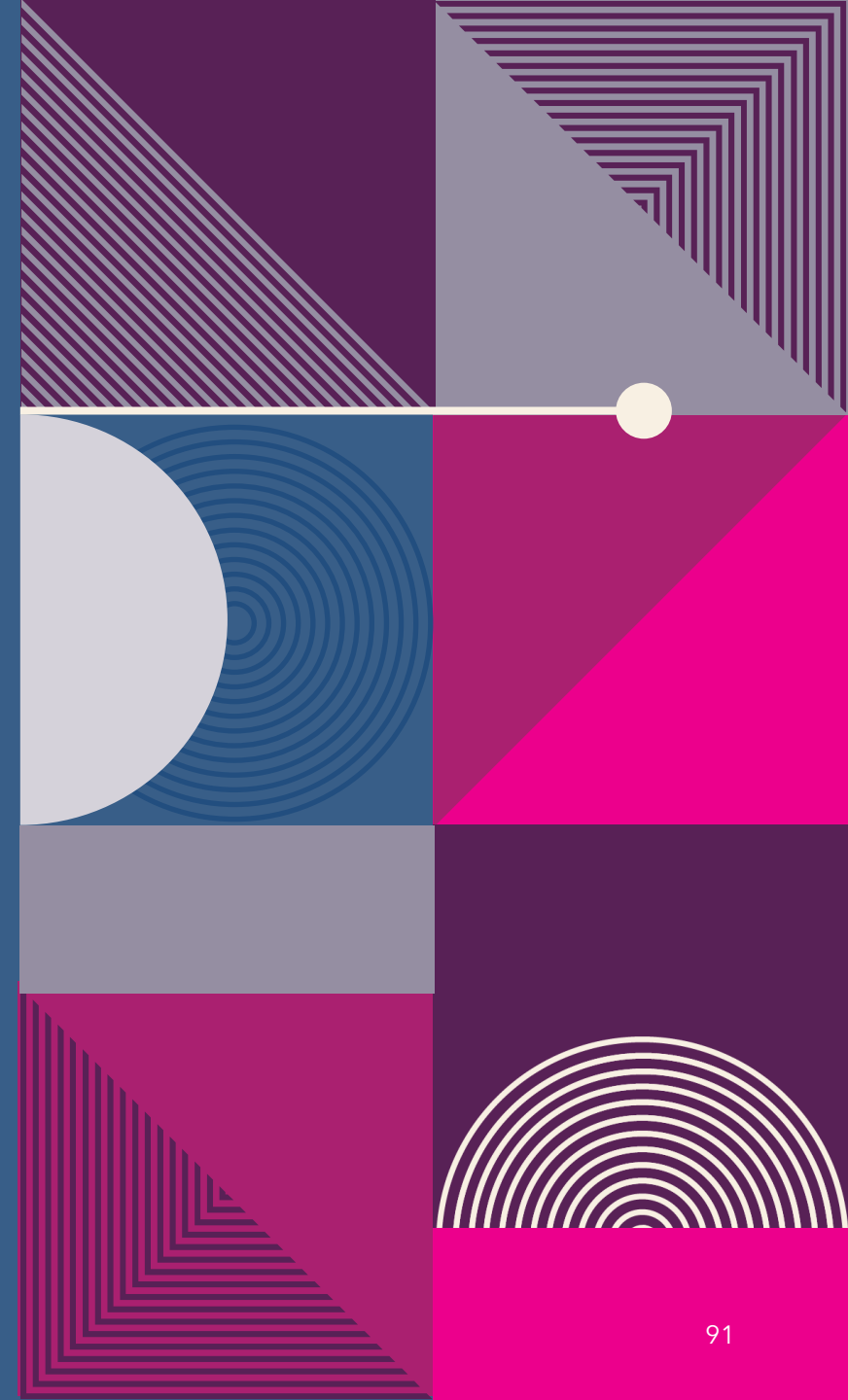
Tenuto conto delle diverse caratteristiche dei destinatari e del principio di proporzionalità, la procedura interna:

- può essere adottata nel caso di destinatario coincidente con una persona fisica, in particolare qualora svolga la propria attività, anche in forma associata, con l'ausilio di dipendenti o collaboratori per gli adempimenti antiriciclaggio;
- è richiesta nei casi di:
 - associazioni, studi professionali o società tra professionisti in cui, ferma restando la responsabilità del singolo professionista, è prevista l'istituzione di una funzione antiriciclaggio;
 - destinatario non coincidente con una persona fisica.

ADEMPIMENTI ORGANIZZATIVI

Procedura interna di segnalazione delle operazioni sospette

L'adozione della procedura interna di segnalazione concorre alla valutazione della corretta organizzazione del destinatario e rientra tra le procedure di mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo



ADEMPIMENTI ORGANIZZATIVI

Procedura interna di segnalazione delle operazioni sospette

A titolo esemplificativo, la procedura:

- i) indica il nominativo del referente SOS;
- ii) descrive il contributo che può essere fornito da dipendenti, collaboratori o strutture che entrano in contatto con i soggetti cui è riferita l'operatività;
- iii) descrive le attività e gli strumenti utilizzati per l'individuazione e l'esame delle anomalie;
- iv) definisce le priorità considerate nell'esame delle anomalie, disciplinando la gestione urgente delle comunicazioni riguardanti ipotesi di rischio particolarmente elevato di riciclaggio, reati presupposto o di finanziamento del terrorismo;
- v) se è prevista l'adozione di strumenti per la selezione delle anomalie basati su regole e parametri quantitativi e qualitativi, descrive le modalità di funzionamento dei predetti strumenti;
- vi) precisa se il destinatario aderisce a partenariati per la condivisione delle informazioni, indicandone i contenuti e i partecipanti.

ADEMPIMENTI ORGANIZZATIVI

Registrazione al portale Infostat - UIF

Le interlocuzioni con la UIF avvengono attraverso il portale Infostat-UIF, previa registrazione del destinatario secondo le indicazioni pubblicate sul sito istituzionale della UIF.

Ciascun destinatario si registra tempestivamente nel predetto portale per inviare le segnalazioni di operazioni sospette rilevate nell'esercizio dell'attività e per rispondere alle richieste di informazioni formulate dall'Unità nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

In fase di registrazione il destinatario indica il nominativo del referente SOS; fornisce inoltre i recapiti, da tenere aggiornati, presso i quali il predetto referente è reperibile per i casi di interlocuzione con la UIF.

ADEMPIMENTI ORGANIZZATIVI

Registrazione al portale Infostat - UIF

Il destinatario comunica alla UIF anche l'eventuale variazione del soggetto indicato quale referente SOS, provvedendo alla comunicazione entro 30 giorni dalla predetta variazione.

Il referente SOS può anche autonomamente abilitare altri nominativi interni al destinatario a operare per conto del destinatario sul portale Infostat-UIF, previa registrazione, da parte di ciascuno di essi, di proprie credenziali. Qualora la delega relativa alle segnalazioni di operazioni sospette sia attribuita a più soggetti, ai fini del predetto portale, occorre comunque indicare un unico nominativo come referente SOS e identificare gli altri come incaricati a operare sul portale.

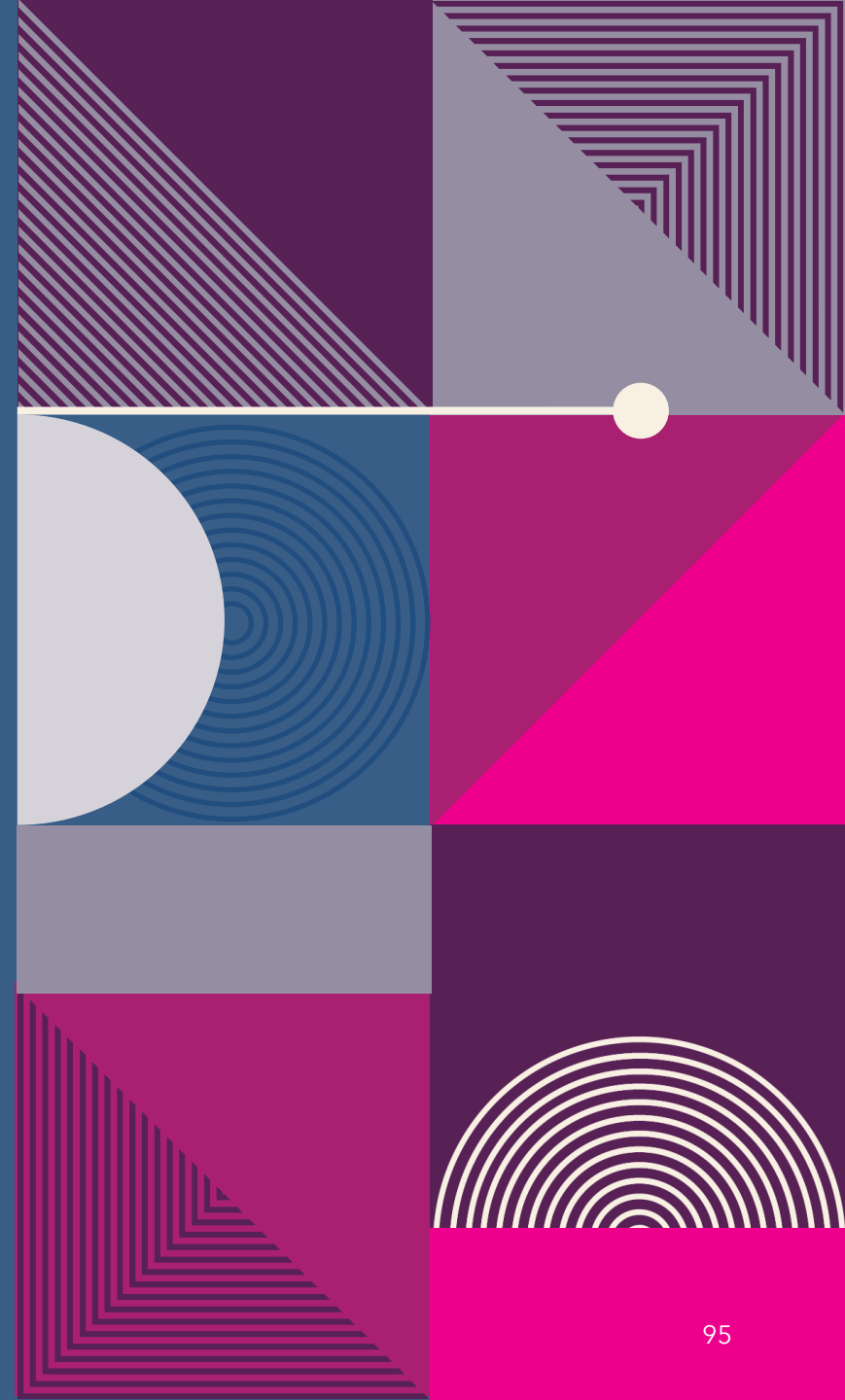
Il referente SOS effettua un controllo periodico, con cadenza almeno semestrale, delle abilitazioni in essere per l'utilizzo del portale; in tale ambito procede alla revoca di quelle non più necessarie. Deve essere presidiata costantemente la coerenza tra le autorizzazioni concesse e la compagine incaricata di svolgere l'attività di collaborazione attiva

ADEMPIMENTI ORGANIZZATIVI

Modalità di invio della segnalazione

Le SOS sono trasmesse alla UIF in via telematica attraverso il portale Infostat-UIF e utilizzando lo schema segnaletico messo a disposizione dall'Unità.

Lo schema della segnalazione è unico per tutti i destinatari, con un diverso livello di dettaglio informativo in relazione alle peculiarità di specifiche categorie e dell'operatività oggetto di segnalazione



An abstract geometric design on the left side of the slide. It features a dark blue background with various geometric shapes and patterns. A white circle is positioned near the top left. Below it, a light blue semi-circle is visible. To the right of the semi-circle, there are concentric circles. Further down, there are several parallel lines forming a series of nested rectangles. The design is composed of various shades of blue, purple, and pink.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Avv. Marco Bersi